

17. 1000

A.S. 1586

Emendamento

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

Conseguentemente:

All'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

Conseguentemente:

All'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente:

L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

Art. 78

(Fringe benefit auto aziendali)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo

d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;”.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole da: “L'imposta non è dovuta” a “legge 27 dicembre 2002, n. 289”, sono sostituite dalle seguenti: “Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.”;
- b) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.”;
- c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: “dei MACSI”, sono aggiunte le seguenti: “, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari.”;
- d) nel comma 7, le parole “1 euro” sono sostituite dalle seguenti: “0,50 euro”;
- e) nel comma 8, le parole “Agenzia delle entrate”, sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei Monopoli”;
- f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.”;
- g) nel comma 14, le parole: “dell'Agenzia delle entrate e”, sono soppresse;
- h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando

per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione”.

- i) Il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.”;
- l) Nel comma 20, le parole: “Alle imprese attive nel settore”, sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore”.

Conseguentemente:

L'articolo 87 è soppresso.

Conseguentemente:

l'articolo 98 è sostituito dal seguente: “Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

“1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: «d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.»».

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Conseguentemente:

All'articolo 99 comma 2, sostituire le parole “è incremento di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti “è incremento di 509 milioni di euro per l'anno 2020”.

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 1, le parole “non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024”.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 87, è inserito il seguente

Art. 87-bis

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in

essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

ART. 89- bis

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il

contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.”;

c) al comma 18, dopo le parole: “libretti di risparmio detenuti all'estero”, le parole: “dalle persone fisiche”, sono sostituite dalle seguenti: “da soggetti”;

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

“18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167”;

e) al comma 22, dopo le parole: “le disposizioni previste per”, le parole: “l'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sono sostituite dalle seguenti: “le imposte sui redditi”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020.

Conseguentemente:

L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

“Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.

1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;

f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000

CS: - 20.000.000

2023

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

Conseguentemente alla Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali – U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate – U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2021

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2022

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2021

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2022 e successivi

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

2020

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2021

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2022 e successivi

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

2020

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2021

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2022 e successivi

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto) Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2021

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2022 e successivi

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

2020

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

2021

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

2022 e successivi

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2021

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2022 e successivi

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2021

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2022 e successivi

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2021

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2022 e successivi

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

*Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 –
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, U.d.V. 1.4:*

2020

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2021

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2022 e successivi

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

*Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 – Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria, U.d.V. 2.4:*

2020

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2021

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2022 e successivi

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

*Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.d.V. 1.8:*

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

*Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo
del trasporto, U.d.V. 8.1:*

2020

CP: - 460.000.000

CS: - 460.000.000

Missione: Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

2020

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2021

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2022

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

IL GOVERNO



Relazione tecnica

Sez. I

Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La proposta modifica l'articolo 17, comma 1, prevedendo l'incremento della dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 40 milioni di euro annui dal 2020.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

La proposta normativa assegna una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Disposizione in materia di accise sul gasolio commerciale – Modifica articolo 76

La proposta emendativa stabilisce che i veicoli di classe euro 3 siano esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri, a decorrere dal 1° luglio 2020 (anziché dal 1° marzo 2020).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, tenuto anche conto delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), si ritiene che il risparmio atteso stimato nella relazione tecnica alla disposizione che si intende emendare con la presente proposta possa essere ridotto prudentemente di un importo pari a 50 milioni di euro.

Pertanto, dall'attuazione della proposta emendativa in esame derivano minori risparmi di spesa per 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Fringe benefit auto aziendali – Modifica articolo 78

La disposizione, sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 78, prevede una modifica nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale:

- per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e 60% a partire dal 2021

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. In assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto

intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

Classi CO ₂ g/km	Frequenza	Peso
fino a 60	10.967	1,3%
tra 60 e 160	780.808	93%
tra 160 e 190	33.730	4%
oltre 190	14.612	1,7%
TOTALE	840.117	100%

Dati Vi.Sta 2018

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e +10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti.

Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	1,0	5,3	7,2	5,4	0,5	-4,6
Addizionale Regionale	0,0	0,06	0,29	0,37	0,27	0,00
Addizionale Comunale	0,0	0,03	0,13	0,15	0,09	-0,03
Totale	1,0	5,4	7,6	5,9	0,9	-4,6

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 78 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-331,6	-354,6	-346,4	-339,5	-338,4	-340,8
Addizionale Regionale	0	-18,3	-18,0	-17,5	-17,2	-17,2
Addizionale Comunale	0	-9,1	-6,8	-6,6	-6,5	-6,5
Totale	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5

in milioni di euro

Imposta sulla plastica – Modifica articolo 79

La proposta emendativa è volta ad escludere dal pagamento dell'imposta sui MACSI i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Il medesimo emendamento inoltre dispone l'esclusione dal pagamento dell'imposta della plastica riciclata utilizzata per la produzione di manufatti in plastica con singolo impiego e riduce a 0,5 euro al kg l'aliquota di imposta da applicare alla materia plastica, purché non provenga da processi di riciclo, nel cui caso l'imposta non è dovuta. Infine, la proposta normativa prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce manufatti in plastica con singolo impiego utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri manufatti in plastica con singolo impiego sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, la base imponibile dell'imposta viene ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi (fonte associazioni di categoria). Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI, aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della proposta emendativa.

Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata.

Qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa differenziali rispetto a quelli già stimati per la norma originaria sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	-767,0	-1.612,9	-1.678,5	-1.752,6
IIDD	0,0	234,8	393,2	302,3
IRAP	0,0	56,8	93,3	69,4
Totale	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9

in milioni di euro

Abrogazione articolo 87

La disposizione abroga la misura contenuta nell'articolo 87 in materia di imposta di bollo sui certificati penali.

La misura determina una perdita di gettito pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Graduale recupero dei tagli del decreto legge n. 66/2014 - Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

La norma in esame determina un onere di 85, 829 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, in quanto prevede l'incremento netto per un pari importo della dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

Tale onere è determinato da un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, quale parziale compensazione degli effetti finanziari del disposto del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sulla predetta dotazione del fondo di solidarietà comunale, nonché dalla riduzione dello stesso fondo di 14,171 milioni di euro annui occorrente a decorrere dall'anno 2020 in conseguenza della minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati. Tale ultima modifica, risulta finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni stessi dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

La proposta normativa genera un onere differenziale di 100 milioni di euro annui dal 2020 rispetto a quanto previsto dall'articolo 98 del disegno di legge di bilancio.

Fondo Esigenze indifferibili (FEI)

La proposta prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo, comma 200 della legge 190/2014, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 99, comma 2, per 295 milioni di euro.

Modifica Clausola di salvaguardia aumento accise.

La proposta è volta a modificare la clausola di cui all'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre n. 190 del 2014. La predetta modifica comporta maggiori entrate per 868 milioni di euro nell'anno 2021, 732 milioni di euro nell'anno 2022, 1.522 milioni di euro nell'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Estromissione agevolata beni soci – art. 87 - bis

La norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2019, e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 (60%) ed entro il 30 giugno 2021 per la parte rimanente. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione con L. n. 232/2016 e utilizzati anche nella valutazione degli effetti della Legge di Bilancio 2019, risultano i seguenti effetti sul gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Considerando l'adesione rilevata dai dati F24 rispetto ai dati della stima indicati nella RT originaria alla, si ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex-post e a quanto indicato nella RT alla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari della proposta in oggetto considerando la disposizione relativa al versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2020 (60%) e nel 2021 (40%):

	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Modifica rivalutazione beni d'impresa - Modifica articolo 89

La disposizione interviene all'articolo 89 nella parte relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa. In particolare, viene prevista una rateizzazione del versamento delle imposte sostitutive in tre annualità, con un ulteriore vantaggio in termini finanziari per i contribuenti il cui importo del versamento sia superiore a 3 milioni di euro.

La modifica genera i seguenti nuovi effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4
IRPEF	0	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1
IRAP	0	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4
Totale	17,7	17,7	14,3	-10,9	-7,5	-7,9

in milioni di euro

Rispetto alla stima originaria si hanno i seguenti effetti differenziali:

EFFETTI DIFFERENZIALI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	2,5	5,1	-2,4	0,2	-0,2
IRPEF	0,0	0,2	0,8	-0,2	0,2	-0,1
IRAP	0,0	0,7	1,6	-0,9	0,0	0,0
Totale	0,0	3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3

in milioni di euro

IVIE – IVAFE art. 89 - bis

L'ipotesi di modifica normativa prevede l'estensione delle imposte IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

La stima dell'estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

- è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFAE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie)

- sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW.

- le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito

- IVIE pari a circa 1,187 milioni di euro
- IVAFE pari a circa 0,018 milioni di euro

La tabella seguente illustra gli effetti finanziari in termini di cassa, con la decorrenza dal 2020.

	2020	2021	2022
IVIE	0	2,077	1,187
IVAFE	0	0,031	0,018
TOTALE	0	2,108	1,205

in milioni di euro

Modifica dei concessionari Modifiche art. 91

L'emendamento proposto sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 91 e dispone che, al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, **nonché alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale**, negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24% maggiorata di tre punti percentuali qualora esso derivi da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni”;

In sede di stima, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato si stima pari a circa 12,3 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3% si avrebbe un maggior gettito per circa 369,8 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

Di cassa, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento sarebbe il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	+647,1	+369,8	+369,8	-277,3	0,0

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 91 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	+306,5	+199,5	+199,5	-447,6	-170,3

Sez II

Guardia di Finanza – Simest

La proposta emendativa è volta a rimodulare le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modifiche intendono aumentare le disponibilità assegnate alla Guardia di finanza nel 2020 per un totale di 20 milioni di euro, per far fronte alle specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione connesse ad interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, compensati con una riduzione del medesimo importo sul capitolo relativo alla Simest. Un'operazione di segno opposto è disposta per l'anno 2023. In dettaglio, sono apportate le variazioni alle seguenti Missioni/programmi/capitoli :

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno cap. 7298 – Simest

Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica cap. 7837 - GdF

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali cap. 7852 - GdF

INGV

La proposta normativa dispone l'incremento per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 delle risorse assegnate all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) iscritte sul capitolo n. 7736 relativo al "Contributo all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (ingv) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimicoetc", programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento del piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2017, numero 205.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative al "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" di all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, capitolo 7591 – Missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare.

Maggiori entrate

Con il "DL Crescita" (articolo 12-quinquies DL n. 34/2019) è stata disposta la proroga al 30 settembre della scadenza dei termini di versamento delle imposte Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate all'autoliquidazione per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e per i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati. I medesimi contribuenti potevano versare il 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute.

La metodologia di elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate si basa sull'elaborazione dei flussi informativi sui contribuenti e sulle imposte versate a titolo di primo acconto e di saldo e acquisite al 30 agosto di ciascun anno, in assenza di provvedimenti che differiscono le scadenze di versamento.

Queste informazioni sono utilizzate per effettuare la proiezione dei versamenti della seconda rata di acconto dovuti il 30 novembre di ciascun anno al fine di aggiornare le previsioni su base annua delle imposte autoliquidate e delle imposte sostitutive collegate e di effettuare la previsione per gli anni successivi.

Per effetto del posticipo delle scadenze di versamento dei soggetti Isa e dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario, quest'anno le previsioni incluse nella Nadef sono state elaborate su una platea di soggetti notevolmente inferiore. In particolare i soggetti che hanno versato Irpef alla scadenza del 30 settembre e del 30 ottobre sono stati oltre 3 milioni pari al 40% del totale, quelli Ires oltre 600 mila pari al 60% del totale e quelli Irap oltre 2 milioni pari al 76 % del totale.

	Frequenze contribuenti risultanti al 30 ottobre (A)	Frequenze contribuenti che hanno versato a settembre e ottobre (B)	(B)/(A)
Irpef	7.989.025	3.223.418	0,40
Ires	1.002.450	604.630	0,60
Irap	2.856.482	2.165.241	0,76

Con il versamento del 30 ottobre scorso si sono completati i versamenti per saldo e primo acconto dell'autoliquidazione Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate. L'acquisizione dei suddetti flussi di entrata ha consentito di aggiornare le stime relative alle imposte autoliquidate predisposte in occasione della NadeF (che includono anche la proiezione del secondo acconto), e che – a differenza dell'esercizio precedente – si basano su **tutta la platea dei contribuenti**.

Nel dettaglio partendo dalle informazioni indicate nella delega di versamento, il gettito aggiornato ai versamenti del 30 ottobre è stato integrato delle rate che il contribuente ha dichiarato di versare entro il 16 novembre ottenendo così il dato complessivo di saldo e primo acconto distintamente per Irpef, Ires e Irap. Per l'aggiornamento della stima del secondo acconto sono stati utilizzati i consueti criteri di calcolo: alla prima rata di acconto (determinata considerando anche i versamenti rateali che verranno effettuati fino al mese di novembre) è stato applicato il fattore storico di proiezione (calcolato come media dell'ultimo triennio del rapporto fra secondo acconto e primo acconto).

Nello specifico, l'esercizio di proiezione tiene conto delle minori entrate previste dall'art. 58 del DL 124/2019 (1.460 milioni di euro) che ha rimodulato la prima e la seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50% ciascuna a partire dal versamento del secondo acconto 2019 per i soggetti ISA e i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati.

Per l'Irpef si stimano maggiori entrate per 1.205 milioni di euro rispetto alle previsioni NadeF. Per quanto riguarda l'Ires, lo scostamento positivo rispetto alle previsioni è di 43 milioni di euro. Infine l'Irap mostra uno scostamento negativo di -491 milioni di euro. Per le imposte sostitutive, collegate all'autoliquidazione, si registra un risultato positivo di 538 milioni di euro. Le compensazioni risultano in diminuzione rispetto a quanto previsto e comportano un miglioramento di 208 milioni di euro.

Nel complesso, rispetto alle previsioni incluse nella NadeF, i risultati dell'autoliquidazione mostrano uno scostamento positivo di **1.503 milioni di euro** al netto delle minori entrate rimodulate per effetto dell'art. 58 del DL 124/2019.

Autoliquidazione 2019 confronto previsioni e proiezioni (milioni di euro)			
	previsioni NADEF	proiezioni	proiez-prev
IRPEF	18.734	19.939	1.205
IRES	31.733	31.776	43
IRAP	14.859	14.368	-491
Imposte sostitutive e addizionali	4.826	5.364	538
Compensazioni	-8.751	-8.543	-208
Effetto complessivo sui saldi	61.401	62.904	1.503

Al fine di individuare la quota di maggiori entrate strutturali per l'anno 2020 e successivi, è stato inoltre effettuato il monitoraggio delle voci delle entrate tributarie non considerate nell'autoliquidazione per tutti i comparti della PA (Bilancio dello Stato al netto delle poste correttive ed enti territoriali), utilizzando i flussi di monitoraggio del gettito acquisiti a tutto ottobre.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, per le voci d'imposta non comprese nell'autoliquidazione si rileva uno scostamento negativo dalle previsioni di **662 milioni di euro** dovuto principalmente al rallentamento dell'andamento delle ritenute Irpef e alla contrazione delle imposte indirette (fatta eccezione per l'Iva sugli scambi interni che continua a registrare risultati positivi).

Sulla base di questa metodologia si stima un aumento strutturale delle entrate tributarie della PA rispetto alle previsioni della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 di 841 mln di euro per il 2020 e gli anni successivi che derivano dal saldo tra il risultato positivo dell'autoliquidazione (+1.503 milioni) e l'esito del monitoraggio sulle altre voci di entrata (-662 milioni).

La tabella seguente riporta il risultato sulle entrate della Pa per i diversi livelli di governo.

Confronto Proiezioni-Previsioni			
	Proiezione a tutto Dic	Previsioni Nadef 2019	Δ
<i>(dati in milioni di euro)</i>	(a)	(b)	(a-b)
Totale Entrate	507.207	506.366	841
Totale BdS	467.706	466.070	1.636
Totale Dirette	248.595	246.985	1.610
Totale Indirette	219.111	219.085	26
Imp territoriali	75.130	75.691	-561
Poste correttive compresi ruoli (*) (**)	-35.629	-35.395	-234

(*) le poste correttive nettizzano il gettito

(**) per i ruoli la proiezione considera 300 mln di maggiori entrate rispetto alla Nadef

Al bilancio dello Stato sono apportate le modifiche alle pertinenti unità di voto dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con le risultanze illustrate.

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

La proposta, inoltre, prevede la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 relativi alla "Spese connesse all'istituzione, al funzionamento e alle attività della centrale per la progettazione delle opere pubbliche" del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio

e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale

L'emendamento dispone, infine, in relazione all'anticipazione di risorse disposta per il 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale con emendamento al decreto legge n. 124 del 2019, la riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa della Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, per un importo di 460 milioni di euro nell'anno 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


ca

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

4 DIC. 2019



Prospetto riepilogativo oneri e coperture Emendamento

	SNF						IND					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Risorse emendamento												
Revisione gettito autoliquidazione	e	1.661,7	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5	1.910,8	1.642,3	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5
Trasferimenti RFI	s	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0
IVIE e IVAFE	e	-460,0						-460,0				
Revisione misura concessionari (add. 3% e estensione concessionari)	e		2,1	1,2	1,2	1,2	1,2		2,1	1,2	1,2	1,2
Centrale di progettazione	s	306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3	-170,3	306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3
Rimodulazione c. 1072 - Simest	s	-40,0						-20,6				
Riduzione Fondo perenti MEF	s	-3,0	-20,0	-3,0	20,0			-3,0	-20,0	-3,0	20,0	
Rivalutazione beni di impresa - rimodulazione rate (art. 89)	e		3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3		3,4	7,5	-3,5	0,4
Estromissione agevolata beni ai soci	e	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8	-3,8	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8
Revisione accise (art. 2)	e		868,0	732,0	1.522,0	1.243,0	1.243,0		868,0	732,0	1.522,0	1.243,0
Oneri emendamenti												
Revisione imposta plastica (art. 79)	e	-1.661,6	-1.941,3	-1.781,2	-1.889,5	-1.908,0	-1.910,4	-1.642,2	-1.921,9	-1.761,8	-1.870,1	-1.888,6
Revisione fringe benefit auto aziendali (art. 78)	e	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9	-1.380,9	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9
Comuni - Incremento FSC	s	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-364,5
Fondo a fitti	s	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agevolazioni accisa gasolio autotrasportatori con mezzi euro 3 - decorrenza 1° luglio (art. 76)	s	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0		
Vigili del Fuoco - armonizzazione	s	50,0						50,0				
Rimodulazione c. 1072 - GdF	s	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia	s	20,0	20,0	-20,0				20,0	20,0	-20,0		
Soppressione modifica esenzione bollo certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale - introduzione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio (art. 87)	e	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0		
Fondo esigenze indifferibili	e	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
	s	295,0						295,0				
Saldo emendamento		0,1	0,8	0,6	0,5	3,5	0,4	0,1	20,2	20,0	19,9	22,9
												19,8

07.1000

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1586

EMENDAMENTI
RELATORI

7 dicembre 2019

Allineamento testo comma 134 lb 2019 al dl fiscale

Art. 8

1. Al comma 29, lettera a), dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”.

Relazione illustrativa

Il comma 1 è finalizzato a riallineare il disposto del comma 134 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come sostituito dalla lettera a) del comma 29 dell’articolo 8, con quello del medesimo comma risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 49, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 124/2019.

Relazione tecnica

Il comma 1 risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente volto ad introdurre un’ulteriore finalità di investimento tra quelle contemplate dal comma 134 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018.

8.2000



Interventi straordinari per la messa in sicurezza idraulica, l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la razionalizzazione dell'accessibilità all'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente

ARTICOLO 8

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

30
30
«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da "941 milioni di euro per l'anno 2021" fino a "1.401 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024".

Relazione illustrativa

Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha previsto la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L'articolo 9-bis del medesimo decreto legge, prevede, altresì, che il Commissario straordinario adotti, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale.

In tale contesto, la norma in esame ha l'obiettivo, nell'ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree portuali industriali, di assicurare la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza idraulica, per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e per la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

A tal fine, la norma prevede, alla lettera a), la modifica dell'articolo 9-bis del citato decreto legge n. 109/2018, prevedendo che, nel "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", siano previsti anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per la realizzazione di tali interventi, la lettera b) della norma proposta, l'introduzione dei commi aggiuntivi 1-bis e 1-ter al citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018.

Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario provveda all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020 e autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024 al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

In particolare, gli interventi in questione prevedono l'adeguamento idraulico completo del rio Molinassi e del rio Cantarena, lo spostamento della ferrovia a monte, nonché la realizzazione della fermata ferroviaria di Sestri Ovest, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'accessibilità all'area portuale industriale, alle aree produttive e urbane confinanti e le conseguenti ottimizzazioni, razionalizzazioni e adeguamento della messa in sicurezza degli insediamenti produttivi.

Gli interventi, per i quali si prevede uno sviluppo temporale di 5 anni, hanno un costo complessivo di 550 milioni di euro con la seguente copertura finanziaria:

- euro 480 milioni, mediante le risorse individuate dalla norma in commento;

- euro 70 milioni, a valere sulle risorse stanziare per il programma straordinario di investimenti urgenti di cui al citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018, approvato decreto del Commissario straordinario n. 02 del 15 gennaio 2019.

Si riporta, di seguito, un dettaglio degli interventi previsti nell'area portuale, già in fase di progettazione definitiva, distinti per fasi:

FASE 1: Realizzazione parziale del riempimento del «Ribaltamento a Mare», secondo progetto autorizzato, per aree di premontaggio temporanee;

FASE 2: Realizzazione del nuovo bacino;

FASE 3: Riempimento piazzale lato mare nuove aree preallestimento temporanee;

FASE 3B : Tombamento bacino esistente e nuove aree premontaggio - Completamento messa in sicurezza foce rio Molinassi;

FASE 3C : Realizzazione della seconda banchina lato levante - Completamento messa in sicurezza foce rio Cantarena;

FASE 4: Costruzione nuove officine scafo;

FASE 5: Deviazione ferrovia e completamenti logistici.

Relazione tecnica

8.2001

2/3

La norma introduce modifiche all'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 109/2018, al fine di ricomprendere, nel "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica e all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Gli interventi, per i quali si prevede uno sviluppo temporale di 5 anni, hanno un costo complessivo di 550 milioni di euro con la seguente copertura finanziaria:

- euro 480 milioni, mediante le risorse individuate dalla norma in commento;
- euro 70 milioni, a valere sulle risorse stanziare per il programma straordinario di investimenti urgenti di cui al citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018, approvato decreto del Commissario straordinario n. 02 del 15 gennaio 2019.

A tal fine la disposizione autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, prevedendo a tal fine la copertura finanziaria di seguito indicati.

Quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018.

Si rappresenta che ad oggi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha erogato al Commissario straordinario, a titolo di anticipazione sulla contabilità speciale n. 6106, la somma di 60 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, per la costruzione del Ponte e degli oneri connessi.

Le somme anticipate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno garantito il celere avvio dell'opera in mancanza del versamento delle somme da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. ai sensi e nei termini di legge.

La predetta Concessionaria ha provveduto successivamente, al versamento sulla richiamata contabilità speciale dell'importo complessivo di 215.107.048,56 euro a copertura degli stati di avanzamento lavori approvati alla data del 31 ottobre 2019.

Considerato che il costo complessivo per la ricostruzione del Ponte di Genova è di 450 milioni di euro e che gli stati di avanzamento lavori finora pagati dal Concessionario ammontano complessivamente a circa 215 milioni di euro, si ritiene che le somme stanziare sul capitolo di spesa n. 7650/MIT "somme da assegnare al commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture ed il ripristino del sistema viario e attività connesse nel territorio di Genova", per il periodo 2020-2029, pari a complessivi 300 milioni di euro, siano sufficienti a garantire l'ultimazione del Ponte di Genova nel caso eventuale di mancata corresponsione da parte del Concessionario della residua quota a suo carico.

Pertanto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 37769 del 13 marzo 2019, ha ritenuto che il Commissario dovesse provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della somma pari a 56.212.608,48 versata a titolo di primo acconto da ASPI sulla contabilità speciale.

Quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.

8.2001

3/3

contenzioso Anas

AS 1586

Contenzioso Anas

All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, le parole: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2017 al 2022”;
- b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole “al comma 7”, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 7 e 7-ter”;
- c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: “7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.”;
- d) al comma 8, primo periodo, le parole: “alle finalità di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter”».

10.2000

ferrobonus e marebonus)

Articolo 12

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

3-quater. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000;

2021: - 11.000.000;

2022: - .

12.2000



Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art.17-bis

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

17.0.2000

Relazione tecnica

La proposta normativa in argomento prevede, ad integrazione delle risorse autorizzate dal primo periodo dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un ulteriore incremento del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, pari ad euro 12.000.000 per l'annualità 2020.

Tale proposta intende remunerare le particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile, al cui espletamento è chiamato il personale contrattualizzato non dirigenziale, a fronte di un esponenziale aumento delle competenze che ha interessato l'Amministrazione dell'interno, sia nelle articolazioni centrali che in quelle periferiche, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative in alcune delle materie richiamate.

L'Amministrazione dell'interno è stata, infatti, interessata da un notevole incremento delle attività di competenza, soprattutto nei settori dell'ordine pubblico e dell'immigrazione, nell'ambito dei quali le recenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (*decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, e decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77*), hanno apportato significative modifiche normative. Si è pertanto verificata la necessità, anche a carico del personale contrattualizzato non dirigenziale, di far fronte a ulteriori e delicati compiti, tenuto conto della



rilevante contrazione del personale in servizio, causata sia dal *turn-over* che dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni, adottate con D.P.C.M. del 22 maggio 2015, come parzialmente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 198, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Responsabile Generale dello Stato

Opasini

17.0.2000

2/2



Handwritten signature

7

FUA Difesa

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

All'art. 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021";

b) al secondo periodo le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, modificando l'articolo 614, comma 2-bis del Dlgs 66/2010, autorizza anche per l'anno 2021, la spesa di 21 milioni da destinare al Fondo per le risorse decentrate del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.

La copertura finanziaria, per l'anno 2021 è assicurata, come per gli anni 2018, 2019 e 2020, da quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

UM

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[Signature]

17.0.2001



[Signature] 5

[Signature]

Disposizioni in materia di graduatorie concorsuali nel SSN

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
 - b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
 - c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.»

- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione».

18.2000

Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto

All'articolo 18, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 dall'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-ter. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "h-sexies" a "h-undevicies", sono sostituite dalle seguenti:

"h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

3-quater. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

3-quiues. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 3-bis a 3-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: -

2021: -

2022: -7.485.281

18.2001

1/9

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

La norma si colloca all'interno del programma di progressivo adeguamento degli standard operativi e dei livelli di efficienza e di efficacia delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quale misura direttamente correlata alle esigenze discendenti dai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti da nuove attribuzioni delle quali il personale del Corpo è stato investito – nell'arco dell'ultimo quinquennio - nel settore della sicurezza del trasporto marittimo, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, nel quadro delle missioni istituzionali affidate agli uffici marittimi per l'esercizio delle attribuzioni funzionali disimpegnate per il MIT ed il MATTM.

Nel dettaglio, con le riferimenti ai criteri motivazionali richiesti dall'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione con nota n°2443 del 22 novembre u.s., per quanto pertinente in relazione allo status militare del personale che si prevede di assumere, si evidenziano i sottoelencati aspetti.

1. valutazione degli effetti delle assunzioni già autorizzate

Con riferimento alla misura di aumento dell'organico di cui legge 31/12/2019, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, commi da 394 a 397, rileva che la misura in esame costituisce l'organica prosecuzione ed il completamento del medesimo programma pluriennale di ampliamento dell'organico dei graduati (personale di truppa), fondata sul ponderato scrutinio dei carichi di lavoro sopraggiunti, come di seguito documentati.

2. motivazioni di carattere programmatico e funzionale – documentazione dei sopraggiunti carichi di lavoro

Quanto alle motivazioni di carattere funzionale, con riferimento all'intero ambito organizzativo che fa capo alle Capitanerie di porto, quali articolazioni di amministrazione attiva periferica del MIT e degli altri Dicasteri di riferimento funzionale (MATTM e MIPAF), composto dai 310 uffici marittimi citate nuove attribuzioni di diretta pertinenza del MIT, si fa riferimento alle incombenze discendenti dall'entrata in vigore delle sottoelencate fonti :

a) legge 23 settembre 2013, n. 113 - ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, che ha comportato l'inserimento della convenzione tra gli "strumenti pertinenti" posti a base – oltre che delle attività di certificazione del naviglio di bandiera - delle attività spettive sul naviglio di bandiera estera (*port state control*);

b) regolamento (UE) N. 1257/2013 del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 - "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi";

c) decreto 9 aprile 2018 – "Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (*Verified Gross Mass Packed Container – VGM*);

18.2001

2/9

d) decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/1148 recante "Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" che ha ricadute sui profili certificativi correlati ai compiti di security

e) regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) ed abroga la direttiva 2010/65/UE.

Nel breve termine, inoltre, avranno diretto e sostanziale impatto sul quadro delle attribuzioni degli uffici marittimi, gli strumenti di recepimento di cui alla legge 4 ottobre 2019 n.117 "delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'U.E. - Legge di delegazione europea 2018" e, segnatamente, i provvedimenti oggetto di delega di cui ai sottotitoli:

- art. 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione direttiva 2017/2108 recante Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
- art. 18, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione Direttiva 2017/2109 - Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri;
- art.19, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione Direttiva 2017/2110 Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea

A margine, per una compiuta ricostruzione del quadro complessivo delle incombenze attribuite al personale delle Capitanerie di porto, occorre altresì tener conto:

- della previsione di cui al citato articolo 3 della legge n.84/94, in relazione alla dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto - oltre che dal MIT e dal MATIM - anche dal MIPAF. Su tale versante, rilevano le incombenze legate all'esercizio dei compiti di vigilanza sulla filiera della pesca di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificate per effetto dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

- dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti", laddove contempla l'esercizio dell'attività di ricerca e soccorso "...nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio", in ragione del crescente numero di istanze di attivazione del servizio da parte della Autorità comunali il cui territorio include bacini lacuali.

Per far fronte alle descritte esigenze, la norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa.

Il comma 3 bis per adeguare progressivamente gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, incrementa la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art.

18.2001

3/9
[Signature]

815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa prevedendo altresì l'incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) secondo gli importi giornalieri per 250 presenze lavorative annue così come determinati dal DM 21 febbraio 2019, per l'anno 2018.

I commi 3 ter e quater rispettivamente rideterminano la dotazione finanziaria dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 comprensiva dell'incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) ed autorizzata la spesa necessaria le assunzioni straordinarie di cui al comma 3 bis.

Il comma. 3 quinquies, autorizza la spesa necessaria per oneri di funzionamento connessi alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mensa e buoni pasto.

Si individua la copertura finanziaria degli oneri mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, le cui dotazioni finanziarie sono corrispondentemente ridotte.

Infine, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-quater, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, le cui dotazioni finanziarie sono corrispondentemente ridotte

Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto

La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – guardia costiera nel ruolo dei graduati, di 30 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2022 e autorizza la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.

Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37	
2022	30				1.164.009	-	-		1.164.009
2023	30	30			1.164.009	1.222.757	-		2.386.766
2024	30	60			1.164.009	2.445.514	-		3.609.522
2025	30	90			1.164.009	3.668.270	-		4.832.279
2026	30	120			1.164.009	4.891.027	-		6.055.036
2027		150			-	6.113.784	-		6.113.784

18.2001

4/9

2028		120	30		-	4.891.027	1.278.035		6.169.062
2029		90	60		-	3.668.270	2.556.069		6.224.339
2030		60	90		-	2.445.514	3.834.104		6.279.617
2031		30	120		-	1.222.757	5.112.138		6.334.895
2032			120	30	-	-	5.112.138	1.432.751	6.544.889
2033			90	60	-	-	3.834.104	2.865.502	6.699.606
2034			60	90	-	-	2.556.069	4.298.253	6.854.322
2035			30	120	-	-	1.278.035	5.731.004	7.009.039
2036				150	-	-	-	7.163.756	7.163.756

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri, comprensivi delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel dispaccio n° M_D SSMD REG2019 0039042 in data 06-03-2019 avente per oggetto: "Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative.", derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni, come dalla tabella sotto riportata.

Nella tabella n° 1 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) inclusa **indennità di supercampagna e FESI** assumendo a base di calcolo, **per quest'ultimo**, una presenza di 250 giorni lavorativi dei nuovi reclutati secondo l'onere giornaliero determinato con DM 21 febbraio 2019, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 1.a	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI			
	Fissa	Accessoria	FESI	Totale
Sottocapo np 3^ cl	33.170,60	5.629,69	660,00	39.460,29
Sottocapo np 2^ cl	34.062,02	6.696,84	662,50	41.421,36
Sottocapo np 1^ cl	35.013,13	7.588,02	672,50	43.273,65
Sottocapo np 1^ cl sc	38.427,56	9.330,81	687,50	48.445,87

Nella tabella n° 2 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del COM

Tabella n° 2 - Calcolo Oneri finanziaria annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Se 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Se 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					39.460,29	41.421,36	43.273,65	48.445,87	
2022	30				1.183.808,7	-	-		1.183.808,70
2023	30	30			1.183.808,7	1.242.640,8	-		2.426.449,50
2024	30	60			1.183.808,7	2.485.281,6	-		3.669.090,30
2025	30	90			1.183.808,7	3.727.922,4	-		4.911.731,10

18.2001

5/9

2026	30	120			1.183.808,7	4.970.563,2	-		6.154.371,90
2027		150			-	6.213.204,0	-		6.213.204,00
2028		120	30		-	4.970.563,2	1.298.209,5		6.268.772,70
2029		90	60		-	3.727.922,4	2.596.419,0		6.324.341,40
2030		60	90		-	2.485.281,6	3.894.628,5		6.379.910,10
2031		30	120		-	1.242.640,8	5.192.838,0		6.435.478,80
2032			120	30	-	-	5.192.838,0	1.453.376,1	6.646.214,10
2033			90	60	-	-	3.894.628,5	2.906.752,2	6.801.380,70
2034			60	90	-	-	2.596.419,0	4.360.128,3	6.956.547,30
2035			30	120	-	-	1.298.209,5	5.813.504,4	7.111.713,90
2036				150	-	-	-	7.266.880,5	7.266.880,50

Nella tabella 3 è riportata la rimodulazione del comma 1, l'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

Tab. 3 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM

h -quater)	73.491.338,29	2020
h-quinquies)	77.371.367,29	2021
h-sexies)	82.631.031,99	2022
h-septies)	87.949.528,79	2023
h-octies)	93.268.025,59	2024
h-novies)	98.586.522,39	2025
h-decies)	100.024.990,19	2026
h-undecies)	100.268.081,29	2027
h-duodecim)	100.507.908,99	2028
h-terdecies)	100.747.736,69	2029
h-quaterdecies)	100.987.564,39	2030
h-quindecies)	101.743.114,09	2031
h-sedecies)	102.469.571,39	2032
h-septies decies)	103.140.459,99	2033
h-octies decies)	103.811.348,59	2034
h-novies decies)	104.482.237,19	2035
h-vicies)	104.637.404,79	2036

Nella tabella n° 4 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

6/9

18.2001

[Handwritten signature]

Tab. 4 - Calcolo Oneri finanziaria buoni pasto					
E.F.	Sc 3 [^] cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2022	30	30	208	€ 7,00	43.680
2023	60	60	208	€ 7,00	87.360
2024	90	90	208	€ 7,00	131.040
2025	120	120	208	€ 7,00	174.720
2026	150	150	208	€ 7,00	218.400

Per la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante riduzione del "Fondo di cui all'art 99 comma 2 del disegno di legge di Bilancio AS 1586.

Per l'effetto, nella tabella 5 è riportata la rimodulazione della dotazione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 dell'AS 1586.

Tabella 5 - Riepilogo Oneri e copertura dell'emendamento							
E.F	art. 585 lettera	Importo a legislazione vigente	Maggiori oneri (stipendiali)	Totale (art. 585 rifinanziato)	Vettova- gliamento	Oneri finanziari emenda- mento	Rimodulazione art. 99, co 2
		a	b	c=a+b	d	e=b+d	f
2020	<i>h-quater)</i>	73.491.338,29		73.491.338,29		0	
2021	<i>h-quinquies)</i>	77.371.367,29		77.371.367,29		0	
2022	<i>h-sexies)</i>	81.447.223,29	1.183.808,70	82.631.031,99	43.680	1.227.488,70	303.772.511,30
2023	<i>h-septies)</i>	85.523.079,29	2.426.449,50	87.949.528,79	87.360	2.513.809,50	372.486.190,50
2024	<i>h-octies)</i>	89.598.935,29	3.669.090,30	93.268.025,59	131.040	3.800.130,30	371.199.869,70
2025	<i>h-novies)</i>	93.674.791,29	4.911.731,10	98.586.522,39	174.720	5.086.451,10	334.913.548,90
2026	<i>h-decies)</i>	93.870.618,29	6.154.371,90	100.024.990,19	218.400	6.372.771,90	414.627.228,10
2027	<i>h-undecies)</i>	94.054.877,29	6.213.204,00	100.268.081,29	218.400	6.431.604,00	414.568.396,00
2028	<i>h-duodecim)</i>	94.239.136,29	6.268.772,70	100.507.908,99	218.400	6.487.172,70	414.512.827,30
2029	<i>h-terdecies)</i>	94.423.395,29	6.324.341,40	100.747.736,69	218.400	6.542.741,40	414.457.258,60
2030	<i>h-quaterdecies)</i>	94.607.654,29	6.379.910,10	100.987.564,39	218.400	6.598.310,10	414.401.689,90
2031	<i>h-quindecies)</i>	95.307.635,29	6.435.478,80	101.743.114,09	218.400	6.653.878,80	414.346.121,20
2032	<i>h-sedecies)</i>	95.823.357,29	6.646.214,10	102.469.571,39	218.400	6.864.614,10	414.135.385,90
2033	<i>h-septies decies)</i>	96.339.079,29	6.801.380,70	103.140.459,99	218.400	7.019.780,70	413.980.219,30
2034	<i>h-octies decies)</i>	96.854.801,29	6.956.547,30	103.811.348,59	218.400	7.174.947,30	413.825.052,70
2035	<i>h-novies decies)</i>	97.370.523,29	7.111.713,90	104.482.237,19	218.400	7.330.113,90	413.669.886,10
2036	<i>h-vicies)</i>	97.370.524,29	7.266.880,50	104.637.404,79	218.400	7.485.280,50	413.514.719,50

4/9

Nella tabella n° 6 si riporta l'incidenza dell'Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo

18.2001

considerato.

ES. FIN.	Importo complessivo annuo
2022	71.944
2023	147.580
2024	223.217
2025	298.853
2026	374.490
2027	378.183
2028	381.648
2029	385.114
2030	388.579
2031	392.044
2032	405.151
2033	414.792
2034	424.433
2035	434.074
2036	443.715

Nella tabella n° 7 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente tenendo a riferimento 250 giornate lavorative annue per militare.

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo F annuo
	Sc 3 ^a cl	Se 2 ^a cl	Sc 1 ^a cl	Sc 1 ^a cl se	Sc 3 ^a cl	Se 2 ^a cl	Sc 1 ^a cl	Sc 1 ^a cl scelto	
					660,00	662,50	672,50	687,50	
2022	30				19.800,0	-	-		19.800,00
2023	30	30			19.800,0	19.875,0	-		39.675,00
2024	30	60			19.800,0	39.750,0	-		59.550,00
2025	30	90			19.800,0	59.625,0	-		79.425,00
2026	30	120			19.800,0	79.500,0	-		99.300,00
2027		150			-	99.375,0	-		99.375,00
2028		120	30		-	79.500,0	20.175,0		99.675,00
2029		90	60		-	59.625,0	40.350,0		99.975,00
2030		60	90		-	39.750,0	60.525,0		100.275,00
2031		30	120		-	19.875,0	80.700,0		100.575,00
2032			120	30	-	-	80.700,0	20.625,0	101.325,00
2033			90	60	-	-	60.525,0	41.250,0	101.775,00

8/9

18.2001

2034			60	90	-	-	40.350,0	61.875,0	102.225,00
2035			30	120	-	-	20.175,0	82.500,0	102.675,00
2036				150	-	-	-	103.125,0	103.125,00

18.2001

9/9



Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

AS 1586

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.».
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Relazione tecnica

Le modifiche normative proposte prevedono che le procedure di reclutamento - inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità - di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia avvengano senza la complessa procedura introdotta dalla legge n. 161 del 2017 che attualmente prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (c.d. zainetto).

Ne consegue che il reclutamento del personale avverrà con le forme ordinarie con risorse, quindi, proprie dell'Agenzia.

Si è ipotizzato che il personale da trasferire nei ruoli dell'Agenzia sia da inquadrare nelle aree funzionali terza e seconda del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito per 68 unità all'area terza e per 32 unità all'area seconda; ciò in quanto a fronte delle 181 unità di personale non dirigenziale previste dal

1/3

2



18.0.2000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. n. 118 del 2018) 134 unità appartengono all'area terza mentre le restanti 47 all'area seconda.

In tal senso, in virtù dei profili professionali comunicati al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle procedure concorsuali per le ulteriori 70 unità (art. 113-*bis*, comma 2-bis Codice antimafia introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito) e degli inquadramenti già realizzati a valere sull'organico originario, le posizioni organiche di area terza sono pari a 68 unità e quelle di area seconda a 32.

La quantificazione della maggiore spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto previsto dai decreti dell'Agenzia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo risorse decentrate.

Al riguardo si evidenzia che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia viene individuata - come previsto dall'art. 113-*bis*, comma 4-*bis*, del codice antimafia - in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.

Si prevede che gli inquadramenti avvengano dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, il costo annuo di 100 unità di personale non dirigente è pari a euro 5.280.620.

Il predetto importo è calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico medio pro capite vigente per il personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia - Area III e Area II pari rispettivamente a euro 48.302,23 e a euro 37.063,26 al lordo degli oneri Stato, come si evince dalla tabella che segue:

18.0.2000

2/3



Trattamento economico o personale e aree	Fasce retributive all'interno delle aree	Stipendio tabellare	13.ma	Indennità di amministrazione e GIUSTIZIA	TOTALE netto oneri Stato	oneri stato	TOTALE + ONERI	COSTO MEDIO UNITARIO
TERZA AREA	F7	€ 32.246,48	€ 2.687,21	€ 6.319,80	€ 41.253,49	€ 15.833,09	€ 57.086,57	48.302,23
	F6	€ 30.369,00	€ 2.530,75	€ 6.319,80	€ 39.219,55	€ 15.052,46	€ 54.272,01	
	F5	€ 28.449,67	€ 2.370,81	€ 6.319,80	€ 37.140,28	€ 14.254,44	€ 51.394,71	
	F4	€ 26.718,94	€ 2.226,57	€ 6.319,80	€ 35.265,21	€ 13.524,79	€ 48.800,00	
	F3	€ 24.329,64	€ 2.027,47	€ 5.570,16	€ 31.927,27	€ 12.253,69	€ 44.180,96	
	F2	€ 23.074,61	€ 1.922,88	€ 5.192,88	€ 30.190,37	€ 11.587,07	€ 41.777,44	
	F1	€ 22.291,78	€ 1.857,65	€ 5.192,88	€ 29.342,31	€ 11.261,58	€ 40.603,89	
SECOND A AREA	F6	€ 23.014,93	€ 1.917,91	€ 4.458,12	€ 29.390,96	€ 11.280,25	€ 40.671,21	37.063,26
	F5	€ 22.377,66	€ 1.864,81	€ 4.458,12	€ 28.700,59	€ 11.015,28	€ 39.715,87	
	F4	€ 21.594,96	€ 1.799,58	€ 4.456,12	€ 27.852,06	€ 10.689,85	€ 38.542,51	
	F3	€ 20.356,56	€ 1.696,55	€ 4.458,12	€ 26.513,23	€ 10.175,78	€ 36.689,00	
	F2	€ 19.132,15	€ 1.594,35	€ 4.083,24	€ 24.809,74	€ 9.521,98	€ 34.331,71	
	F1	€ 18.203,28	€ 1.516,94	€ 3.714,72	€ 23.434,94	€ 8.994,33	€ 32.429,27	

A tale importo, complessivamente pari a euro 4.484.420 viene, poi, aggiunta, come accennato, la quota media pro capite vigente per il predetto personale a titolo di Fondo risorse decentrate di cui al richiamato CCNL:

Unità	Quota fondo risorse decentrate media annua (netto oneri Stato)	Maggior costo unitario annuo (lordo oneri Stato)	Costo complessivo annuo (lordo oneri Stato)
100	6.000,00	7.962,00	796.200,00

L'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro, 5.280.620, di cui euro 4.484.420 quali componenti fisse, continuative ed accessorie (compresa l'IVC in vigore dal 1° luglio, pari a euro 13.844,04), ed euro 796.200,00 relativamente al fondo risorse decentrate.

La copertura finanziaria è individuata, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, affluite all'entrata del Bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



18.0.2000

3/3

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 5.

2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.

3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1/5



18.0.2001

/

[Handwritten signature]

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.244.897 euro
2021: - 3.419.584 euro
2022: - 4.487.514 euro

~~IL GOVERNO~~

RELAZIONE TECNICA

Il **comma 1** prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere quindici avvocati dello Stato, ampliando la relativa dotazione organica. L'allegata tabella individua il trattamento economico pro-capite degli avvocati dello Stato, per un costo totale che di seguito si riporta.

Per l'anno 2020 si è considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione dei quindici avvocati prima del 1° ottobre.

- anno 2020: 471.451,31 euro
- anno 2021: 1.885.805,25 euro
- anno 2022: 1.920.527,55 euro
- anno 2023: 1.920.527,55 euro
- anno 2024: 2.118.765,00 euro
- anno 2025: 2.121.003,15 euro
- anno 2026: 2.181.877,20 euro
- anno 2027: 2.200.139,40 euro
- anno 2028: 2.261.010,45 euro
- anno 2029: 2.953.735,65 euro
- a decorrere dall'anno 2030: 2.953.735,65 euro.

2/5



18.0.2001

[Handwritten signature]

Il comma 2 prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere qualificato personale di ruolo, ampliando la dotazione organica. I 25 funzionari si rendono necessari in considerazione dell'incremento di competenze in ordine al contenzioso internazionale e del relativo elevato numero di affari legali in carico all'Avvocatura dello Stato.

In particolare, per il supporto dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e per le attività connesse alle difese dello Stato dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sono previste le seguenti unità:

- due unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F3, che forniscono all'Agente e agli Avvocati incaricati un'assistenza altamente qualificata, provvedendo alla corrispondenza amministrativa e ai rapporti anche per le vie brevi con la Cancelleria della Corte EDU (a tal fine è necessaria la conoscenza delle lingue ufficiali della Corte, inglese e francese), con gli altri Agenti di Governo degli Stati contraenti e con la Rappresentanza permanente a Strasburgo; nonché provvedono alla pianificazione e organizzazione di riunioni di coordinamento tra l'Agente, gli avvocati incaricati e le Amministrazioni coinvolte; assicurano ove necessario attività di traduzione nelle lingue ufficiali;

- otto unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F1, che coadiuvano i funzionari di professionalità superiore nello svolgimento delle loro attività, assicurano il coordinamento della struttura a supporto dell'Agente del Governo CEDU, nel raccordo tra le attività dell'Ufficio e le singole Amministrazioni coinvolte, nella raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano in funzione degli adempimenti relativi alle cause assegnate agli avvocati incaricati (richiesta di informazioni da parte della Corte, presentazione di osservazioni difensive o repliche, comunicazione della posizione del Governo sulle proposte di regolamento amichevole), e nell'attività istruttoria funzionale al conferimenti per consulenze tecniche; per quanto riguarda il contenzioso presso la Corte di Giustizia UE, garantiscono il raccordo tra l'Avvocatura e le Amministrazioni interessate ai fini della tempestiva raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano; assicurano l'organizzazione delle missioni dell'Agente CEDU e degli avvocati incaricati in relazione al contenzioso sia CEDU che di Corte di Giustizia;

- quindici unità appartenenti all'area II, fascia retributiva F2, che svolgono tutte le attività amministrative, archivistiche, di protocollo informatico e di collaborazione professionale, a supporto dell'attività dell'Ufficio dell'Agente CEDU e dei singoli avvocati incaricati della difesa, relativa sia alla Corte EDU che alla Corte di Giustizia UE; provvedono alla rilevazione dei dati concernenti il relativo contenzioso; assicurano l'organizzazione degli adempimenti delle attività di missione dell'Agente e degli avvocati incaricati per le udienze dinanzi alla Corte EDU e alla Corte di Giustizia UE, nonché per le riunioni ufficiali degli Agenti del Governo CEDU.

Con detto incremento complessivo della dotazione del personale amministrativo si assicura adeguato sostegno alle implementate attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli avvocati dello Stato nell'ambito del contenzioso internazionale e in particolare di quello dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in considerazione del ruolo più attivo e incisivo che si intende assicurare al Governo italiano nell'attività contenziosa e nei vari tavoli di lavoro presso la Corte cui partecipa l'Agente del Governo.

Come già evidenziato, l'Agente del Governo è chiamato, infatti, a intervenire con maggiore frequenza che in passato nei contenziosi in cui sono convenuti altri Stati, quando la questione controversa coinvolga norme affini a quelle dell'ordinamento italiano. Tanto al fine di evitare il rischio del formarsi, senza la partecipazione attiva del Governo italiano, di giurisprudenza della Corte che sia poi opponibile allo Stato italiano in casi che lo coinvolgano direttamente, con sentenze, i cui effetti sull'ordinamento italiano, oltre al considerevole impatto finanziario, sono ben noti.

Le funzioni dell'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contemplano inoltre la partecipazione attiva alla rete degli Agenti del Governo degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. L'Ufficio dell'Agente del Governo è chiamato infine a intervenire nel dibattito dottrinario internazionale che investe la giurisprudenza della Corte e



18.0.2001

3/5

Handwritten signature and a diagonal slash mark.

che può influenzare la stessa. Per tutte queste ulteriori attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo, l'Agente, gli avvocati e gli esperti necessitano di adeguato supporto amministrativo. Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo sono i seguenti, tenuto conto che per l'anno 2020 si prevedono costi per soli tre mesi, considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione delle venticinque unità prima del 1° ottobre:

PERSONALE AREA III F3			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 2 unità per 3 mesi	Costo a regime x 2 unità dall'anno 2021
2	€ 48.156,91	€ 24.078,46	€ 96.313,82
PERSONALE AREA III F1			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 8 unità per 3 mesi	Costo a regime x 8 unità dall'anno 2021
8	€ 44.275,56	€ 88.551,12	€ 354.204,48
PERSONALE AREA II F2			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 15 unità per 3 mesi	Costo a regime x 15 unità dall'anno 2021
15	€ 37.550,59	€ 140.814,71	€ 563.258,85

Il **comma 3** prevede la nomina di esperti, nel numero massimo di otto, da parte dell'Avvocato Generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La norma prevede che per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. Gli oneri complessivi derivanti dal comma 3 sono quindi pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020.

Il **comma 4** prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'onere derivante dalla norma è pari a un massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

Il **comma 5** prevede l'autorizzazione alla spesa conseguente alle previsioni dei commi precedenti, nella misura di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.

4/5

18.0.2001

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, pari a un importo di 1.244.897 euro per l'anno 2020, di 3.419.584 euro per l'anno 2021, di 4.487.514 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

2 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

5/5

18.0.2001



Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2020:	- 0
2021:	-1.751.513
2022:	-12.301.128

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione e dell'ordine pubblico.

La proposta è finalizzata a favorire un indilazionabile ricambio generazionale per il personale dirigenziale appartenente alla carriera prefettizia a fronte di un consistente fenomeno di cessazioni dal servizio e delle recenti misure di restrizione sul *turn-over*.

Tale proposta intende quindi garantire la creazione di nuovi posti di lavoro e lo svecchiamento della pubblica Amministrazione, con un significativo ricambio generazionale, assolutamente necessario per questo Ministero che investirebbe, peraltro, su giovani fortemente motivati e preparati.

L'assunzione delle suddette unità consentirebbe, infatti, di coprire le gravi criticità esistenti nelle dotazioni organiche del personale dirigenziale della qualifica iniziale di viceprefetto aggiunto della carriera prefettizia, attualmente pari a 283 unità, che si sono determinate nel tempo a causa delle restrizioni del *turn-over* imposte dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e che hanno profondamente inciso sulla capacità assunzionale dell'Amministrazione.

Tale situazione ha accresciuto sempre più il divario tra le dotazioni organiche teoriche nella qualifica di viceprefetto aggiunto e la effettiva consistenza del personale in servizio.



18.0.2002

[Handwritten signature]

1/2

[Handwritten mark]

Sotto il profilo finanziario va evidenziato che la programmazione ordinaria triennale 2019/2021 del suddetto personale ha determinato l'impegno delle intere facoltà assunzionali relative al riferito periodo temporale, pertanto le assunzioni proposte non possono che essere imputate esclusivamente su risorse del bilancio statale.

In particolare si evidenzia che gli oneri assunzionali, a regime, ammontano, a decorrere dall'anno 2024 ad una spesa pari a € 12.301.128 mentre la spesa previsionale per il bilancio dello Stato per le assunzioni di che trattasi, comporterà un impegno finanziario sull'esercizio di bilancio annualità 2021, pari a € 1.751.513 considerato che le assunzioni del personale di che trattasi non potrà decorrere prima del mese di ottobre 2021, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, attesa la programmazione assunzionale ordinaria in corso.

Tali importi relativi alle procedure assunzionali di che trattasi sono stati calcolati come da tabella seguente:

Qualifica	Oneri pro capite	Durata
Consigliere	€ 53.892,68	12 mesi
	€ 53.892,68	12 mesi
Vice prefetto aggiunto	€ 94.624,06	dal 3° anno

Decorrenza	Unità	Oneri	periodo	
01/10/2021	130	€ 1.751.513	3 mesi	
01/10/2022	130	€ 7.006.049	1 anno	
01/10/2023	130	€ 5.254.536,30	9 mesi (euro 53.892,68)	€ 8.329.819
31/12/2023	130	€ 3.075.281,95	3 mesi (euro 94.624,06)	
01/01/2024	130	€ 12.301.128	regime	

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La verifica della presenza esigibile è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, della legge n. 48 del 28.2.1999, con esito

DM

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Responsabile Generale dello Stato

18.0.2002

2/2



Art. 28

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "comitato direttivo," inserire le seguenti: "il comitato scientifico,";

b) al comma 5:

i) sostituire la parola: "due" con la seguente: "uno";

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e uno dall'Accademia dei Lincei";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.

7-ter. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia."

RI

L'emendamento intende intervenire sulla *governance* dell'Agenzia nazionale della ricerca introducendo il comitato scientifico. Ciò al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza del nuovo ente

RT

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.2000

Emendamento all'Articolo 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria).

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.
5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "*entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti "*con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12*". Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.



28.0.2000

/

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137. Il presente articolo entra in vigore il 31 dicembre 2019.



28.0.2000

÷

2/4

[Handwritten signature]

Relazione tecnica

L'emendamento è volto ad introdurre un nuovo articolo recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria"

Commi 1-2 La disposizione autorizza la concessione, nell'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, con un effetto di pari importo determinato in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Tenuto conto della restituzione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, l'operazione ha natura finanziaria e non ha pertanto effetti sull'indebitamento netto.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede al **comma 6** a valere sulle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per le finalità ivi indicate.

I **commi 3-4** prevedono l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società afferenti al gruppo Alitalia con un piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali. Le procedure necessarie al detto trasferimento, quali risultanti dalla esecuzione del predetto piano, verranno espletate dall'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria afferenti al gruppo Alitalia, entro il 31 maggio 2020, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 La norma modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34/2019, che autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi alla data del 31 maggio 2019 sul finanziamento a titolo oneroso, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i complessi aziendali oggetto della procedura di cessione. Veniva altresì disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tale importo entro sessanta giorni dalla data del decreto del Ministero dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali, per la successiva riassegnazione ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per la sottoscrizione delle partecipazioni nella società di nuova costituzione sia per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali, nel limite di euro 200.000,00. Il comma 5 modifica il predetto art. 37, comma 4,



28.0.2000

3/4

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

stabilendo invece che gli interessi maturati siano pagati nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, quindi insieme a tutti gli altri crediti nei limiti dell'attivo. Vengono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto resta fermo che le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, d.l. 34/2019 potrà essere perseguita solo nei limiti delle risorse che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva.

Comma 7. Si prevede la **clausola di salvezza degli effetti** del decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137, che reca il medesimo contenuto dell'emendamento in esame e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

LA



POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



28.0.2000

4/4

Articolo 34

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. L'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

a) ovunque ricorrano le parole "Ministro per il Sud", le stesse sono sostituite dalle parole "Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

b) il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";

c) al comma 2-bis, le parole "28 febbraio" sono sostituite con le parole "30 giugno";

d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3, è soppresso e sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.".

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 63:

1) le parole "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti "per il Sud e la coesione territoriale"

2) dopo le parole "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,"

3) dopo le parole "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".

c) al comma 64:

1) le parole "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti "agevolazioni e semplificazioni);

2) le parole "articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)" sono sostituite dalle seguenti "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6,

d) dopo il comma 65, è inserito il seguente:

"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di politiche di coesione".

I Relatori

34.2000

2/2

[Handwritten signature]

Art. 44

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: -500.000;

2021: -500.000;

2022: -500.000.

44.2000

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'assegnazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Tali istituti rappresentano infatti luoghi particolarmente significativi per la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, sia con riguardo alla tradizione sia con riguardo alle produzioni artistiche contemporanee.

Relazione tecnica

L'emendamento autorizza la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2020, prevedendone la copertura a valere sulla tabella A del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Emendamento

⁴⁷
Dopo l'articolo ~~XX~~, inserire il seguente:

⁴⁷
Articolo ~~XX~~-bis
(ITS)

1. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".
2. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di concerto con" inserire le seguenti "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,"
3. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto, n. 281.
4. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "culturale" è inserita la seguente: ", economica";
 - b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";
 - c) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";
 - d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: " 2-bis. E' inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale".

47.0.2000

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 3 trova, invece, copertura per un importo pari a 15 milioni di euro nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato

2 DIC. 2019

Art. 47-bis

“1. Al fine adeguare l’ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell’art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell’informatica.

2-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell’Autorità o in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano.”

2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della procedura di selezione in corso per l’elezione dei componenti.”

47.0.2001

1/2

—

[Handwritten signature]

3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2020".

5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età."

6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali [REDACTED]

47.0.2001

2/2

AMLO

Art. 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis

(Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: -2.390.256
2021: -1.890.256
2022: -2.106.597

49.0.2000



RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è reso necessario dall'attuale situazione di grave carenza di organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, derivante dalla programmata cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età di alcuni dirigenti di esecuzione penale esterna, unitamente ai posti vacanti.

Va rilevato che le **specifiche esigenze assunzionali** del Dipartimento derivano e sono giustificate, in particolare, dalle seguenti considerazioni: la dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al D.P.C.M. 84/2015 (tabella F) è pari a 34 unità; a fronte di tale previsione i dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio risultano essere solo 17, con una scopertura pari al 50%. Questa situazione non deriva dagli effetti di trascinamento del blocco del *turn-over*, né è destinata ad essere superata dagli effetti di autorizzazioni assunzionali che, nello specifico ambito, non sussistono.

Quanto all'esigenza di documentare le **ragioni programmatiche e funzionali** a sostegno delle richieste assunzioni, va rilevato che la gravissima condizione di scopertura richiamata è destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi a seguito del pensionamento, al momento, di una unità (UIEPE Bologna dal marzo 2020) e che tale carenza si riverbera in modo negativo sulla organizzazione e sulla funzionalità di alcuni Uffici interdistrettuali di particolare importanza: è il caso di Torino, Venezia e Cagliari dove, in assenza della figura dirigenziale di riferimento, l'incarico è conferito *ex lege* 10/2014 (a "scavalco") a dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che vi si recano per pochi giorni alla settimana svolgendo al contempo la direzione di strutture detentive per adulti. Questo tipo di soluzione provvisoria non può essere in alcun modo protratta a lungo se non a detrimento della funzionalità di tutti gli UEPE interessati.

La norma in esame prevede l'autorizzazione, per il Ministero della giustizia, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, all'assunzione di 18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, attraverso l'espletamento di procedure semplificate da concordare con il Ministro per la pubblica amministrazione. Nella determinazione degli oneri stipendiali si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019.

Gli oneri complessivi stipendiali sono stati calcolati come riportato nella seguente tabella:



49.0.2000

2/4

18



Dirigente Carriera penitenziaria – UEPE Trattamento Economico Fondamentale Previsto (art. 45 d.lgs. 95/2017)

Anno	Stipendio (a)	Indennità Integrativa Speciale (b)	Indennità Pensionabile (c)	Indennità dirigenziale (d)	Tredicesima Mensilità (e)	TOTALE	Contributi a carico amministrazione			Competenze fisse	Onere competenze fisse	Competenze Accessorie	Onere annuo complessivo
							32,70%	5,68%	Totale contributi				
2020	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2021	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2022	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2023	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2024	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2025	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2026	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2027	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2028	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2029	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2030	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82
2031	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82

49.0.2000

1/

3/4

(*) Per la tassazione del 5,68% la 13^a mensilità è stata calcolata senza considerare l'indennità pensionabile, non assoggettabile a detta tassazione

(**) Nell'elaborazione dei conteggi si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019

	Onere annuo	Onere a partire dal 1° luglio 2020
2020	945.128	
2021	1.890.256	
2022	1.933.524	
2023	1.933.524	
2024	1.976.793	
2025	1.976.793	
2026	2.020.060	
2027	2.020.060	
2028	2.063.329	
2029	2.063.329	
2030	2.106.597	

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 euro 500.000

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della Legge 31 dicembre 2017, n. 196 è
avuto esito

CA

POSITIVO

6 DIC. 2019

NEGATIVO

Il Responsabile Tecnico dell'Unità



49.0.2000

4/4

Handwritten signature

Art. 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

4. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
5. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020:	-1.509.136
2021:	-4.036.545
2022:	-4.036.545

49.0.2001

1/3



[Handwritten signature]
a

Relazione Tecnica

L'intervento normativo prevede l'assunzione di fondamentali figure professionali quali quelle degli assistenti sociali, degli educatori appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che sono le professionalità sulle quali ricadono le attività di analisi, di indirizzamento e di controllo di ogni misura penale di comunità.

Si prevede la realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 100 funzionari di III area – posizione economica F1, delle professionalità di servizio sociale (60 unità), pedagogica (40 unità) come meglio evidenziato nelle seguenti tabelle:

Funzionari della professionalità di servizio sociale (area III – posizione economica F1)	
Dotazione organica	1.701
Presenti	1.256
Assunzioni in corso	323
Autorizzazione richiesta	60
Grado di copertura finale	96,35 %

Funzionari della professionalità pedagogica (area III - posizione economica F1)	
Dotazione organica	311
Presenti	263
Autorizzazione richiesta	40
Grado di copertura finale	97,43 %

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere complessivo è stato quantificato in euro 1.509.136 (di cui 500.000 per le procedure concorsuali) per l'anno 2020 e in euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021 e a regime.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:

Qualifica	Stipendio	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale	
Funzionario Area III - F1 Prof. servizio sociale	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	60	1.750.200,00	
Funzionario Area III - F1 Prof. pedagogica	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	40	1.166.800,00	
TOTALE							2.917.000,00	
Contributi a carico dell'amministrazione (38,38%)								1.119.544,00



49.0.2001

÷

[Handwritten signature]

2/3

Totale onere annuo 4.036.544,60

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 € 500.000,00

Riepilogo oneri:

euro 1.509.136 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020

euro 4.036.545 anno 2021

euro 4.036.545 anno 2022 e a regime

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L. n. 44 del 28.2.1999, è stata
avuto conto

ella

POSITIVO

6 DIC. 2019

IL DIRETTORE

Il Ragioniere Generale del Catasto
[Firma]

49.0.2001

[Firma]

3/3



Decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e assunzione di 10 unità di dirigenti non generali e 150 unità di personale amministrativo della II e III area funzionale

AS 1586

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.»;
 - b) all'articolo 3, comma 1, le parole «dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero» e le parole «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;
 - c) all'articolo 4, comma 1, le parole «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o» sono soppresse;
 - d) l'articolo 5 è abrogato;
 - e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia

Art. 6

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
 - b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

52.0.2000

1/8



Handwritten signature and initials.

a

- c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;
 - d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;
 - e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
 3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.



52.0.2000

÷

2/8

Art. 8
(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9
(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10
(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.
 2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari.»
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020:	-6.918.335
2021:	-6.918.335
2022:	-6.918.335

52.0.2000

3/8



RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo prevede al comma 1 un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento.

Per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio si prevede un corrispondente incremento della dotazione organica del personale:

- 1) di dirigenti non generali (nel ristretto numero di 10), i cui oneri sono rappresentati nella tabella che segue, con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:



52.0.2000

÷

11

4/8



Riepilogo oneri per l'assunzione di nr. 10 unità di dirigenti non generali:

	Trattamento fondamentale					Trattamento accessorio			Totale onere (fisso e accessorio)				
	Emolumenti		Oneri Amministrazione			Totale onere	Posizione parte variabile e risultato (Onere complessivo di oneri a carico dell'amministrazione)	Totale onere					
	Stipendio	vacanza contr.	13 ^a	Posizione fissa	Totale emolum.					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE
Dirigente II fascia	39.979,29	579,72	3.379,92	12.155,61	56.094,54	24,20%	5,68%	8,50%	4.768,04	21.529,08	77.623,62	30.186,25	107.809,87

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020 euro 1.078.099
 Anno 2021 euro 1.078.099
 Anno 2022 euro 1.078.099 e a regime

52.0.2000

1/

5/8

- 2) **di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico** (contabili, architetti, ingegneri e geometri), al fine di consentire l'avvio del nuovo modello di decentramento e di rafforzare l'azione amministrativa per le nuove consistenti attività derivanti nelle nuove attribuzioni in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria (ovviamente non considerate in occasione del decentramento di cui al d.lgs. 240/06) si prospetta l'opportunità di una autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.

Le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e/o tramite concorso unico, nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego.

In via residuale si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.

52.0.2000

÷

6/8



[Handwritten signature]
13



Onere derivante dall'assunzione di n. 150 unità di personale amministrativo della II (80 unità) e III area funzionale (70 unità):

Aree	Fasce	Stipendio	13 ^a mensilità	Indennità Amm.	Totale	Fondo Pensione	Oneri riflessi Buonuscila	IRAP		Totale	Buoni pasto	FUA	TOTALE Onere unitario annuo	unità previste	Onere complessivo annuo
								8,50%							
III Area	1	22.448	1.871	5.193	29.512	7.142	1.676	2.509		40.839	693	766,64	42.299	70	2.960.905
II Area	2	19.266	1.606	4.083	24.955	6.039	1.417	2.121		34.532	693	766,64	35.992	80	2.879.331
														150	5.840.236,00

Riepilogo degli oneri annui:

Onere stipendiale annuo	5.621.290
Totale onere Buoni pasto	103.950
Totale onere Fua	114.996,00
Onere annuo complessivo	5.840.236,00

L' onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020	euro	5.840.236,00
Anno 2021	euro	5.840.236,00
Anno 2022	euro	5.840.236,00 a regime

52.0.2000

./

7/8

[Handwritten signature]

Con riferimento alle disposizioni concernenti le misure straordinarie per interventi sul patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia, si rappresenta che i predetti interventi potranno essere realizzati attraverso le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate attraverso la ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Al comma 2 è prevista l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma 1, nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 240 del 2006, come novellato dal presente intervento normativo, si prevede, al comma 3 del predetto articolo 6, la partecipazione, nell'ambito degli organismi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell'ambito delle assemblee indette dagli organismi relativamente all'indicazione dei fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'introduzione della norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto. E' stabilito infatti che per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

OM

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

6 DIC. 2019

52.0.2000

8/8



Handwritten signature in the bottom right corner.

Proroga delle disposizioni in materia di precariato del Servizio Sanitario Nazionale

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art.55-bis

(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.”.

55.0.2000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., nell'ambito di una più generale riforma delle norme sul reclutamento di personale delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto diverse misure volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile. In particolare, l'art. 20 del citato decreto ai commi 1 e 2, riconosce la possibilità per le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 volte, rispettivamente, a stabilizzare a domanda il personale non dirigenziale già titolare di contratti a tempo determinato e reclutato con una procedura selettiva ovvero a bandire procedure concorsuali straordinarie riservate nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili al personale titolare di rapporti di lavoro flessibile. Il medesimo articolo 20, al comma 11, ha previsto che possa partecipare alle predette procedure di stabilizzazione il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale.

Poiché i commi 1 e 2 dell'articolo 20 prevedono tali procedure limitatamente al triennio 2018-2020, al fine di consentire agli enti del SSN di potersi avvalere ancora di tale strumento allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, contrastando il fenomeno del precariato e, quindi, garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proposta di emendamento prevede per il suddetto personale del Servizio sanitario nazionale, l'estensione dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dal predetto articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017, fino al 31 dicembre 2022.

La proposta normativa muove dalla consapevolezza che negli ultimi anni per effetto delle molteplici misure di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti

del Servizio sanitario nazionale, per assicurare le funzioni istituzionali, hanno sempre più spesso fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile, reiteratamente prorogati nel tempo.

Inoltre, le citate procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, sono rivolte a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal legislatore ed, in particolare, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Considerato, però, che solo recentemente con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, è stata prevista una maggiore flessibilità dei vincoli di spesa del personale del SSN, e che fino ad oggi le aziende e gli enti del SSN per garantire l'erogazione dei LEA hanno dovuto continuare a fare ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, al fine assorbire l'ulteriore precariato creatosi nel tempo, si rende necessario estendere per il suddetto personale del SSN, il termine del 31 dicembre 2017 di cui ai commi 1, lettera c) e 2, lettera b) del citato articolo 20 anche a coloro che non hanno potuto beneficiare di tali procedure in quanto hanno maturato, anche per pochi mesi o giorni, il triennio di anzianità utile alla stabilizzazione dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, la proposta normativa è volta, altresì, ad estendere fino al 30 giugno 2019 il termine entro cui aver maturato i tre anni di servizio, che a legislazione vigente è fissato al 31 dicembre 2017, per poter accedere alle procedure volte al superamento del precariato consentendo, pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, introdotte al fine di superare il precariato e ridurre, quindi, il ricorso a contratti a termine o forme di lavoro flessibile.

Infatti, per le procedure ivi previste ai fini delle stabilizzazioni, si provvede in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 20 comma 1 e comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75; pertanto, le amministrazioni e gli enti interessati, potranno procedere alle stabilizzazioni a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente destinate anche alla spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile.

55.0.2000

2/2

[Handwritten signature]


Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile.

58.0.2000



Campione d'Italia

Modifiche all'art. 70 del ddl bilancio.

1. All'articolo 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "finale." È sostituita dalla seguente: "finale,"; infine, è aggiunto il seguente periodo "compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.";
- b) al comma 3 dopo le parole "prestazioni di servizi" aggiungere le seguenti "nei confronti di consumatori finali."; in fine, dopo le parole "del comune" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del comma 1.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge della Federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
- d) al comma 7, le parole "esclusivamente in via telematica," sono sostituite dalle seguenti: "anche in modalità non telematica";
- e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.";
- f) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia."

70.2000

—

1/3

[Handwritten signature]

Relazione illustrativa

L'emendamento apporta modifiche all'articolo 70 del disegno di legge bilancio, con il quale l'Italia introduce un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera, alla luce del considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio dell'Unione europea del 18 febbraio 2019, finalizzata a garantire condizioni di parità fra i consumatori stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel comune italiano di Campione d'Italia.

Al fine di meglio garantire tali condizioni di parità, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 in modo da esplicitare che l'imposta si applica anche ai beni provenienti dal territorio dell'unione europea e il concetto di consumatore finale. A tal fine è stabilito che è tale il soggetto che beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni nonché il soggetto che effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

Nella medesima prospettiva, è modificato il comma 3 per chiarire che l'imposta locale si applica solo nei confronti dei consumatori finali.

Il comma 4, concernente la territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta locale, è interamente sostituito al fine di meglio specificare la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi in conformità ai criteri previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. E' previsto, inoltre, con particolare riferimento alle prestazioni relative a beni immobili che l'imposta sia applicata al solo valore dei beni utilizzati per rendere la prestazione. Con tale previsione si intende mantenere inalterato il livello di imposizione applicato a dette prestazioni alla data del 31 dicembre 2019.

La modifica al comma 7 consente ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione anche in modalità non telematica.

Il comma 8 è interamente sostituito al fine di chiarire le materie demandate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, tra l'altro, individuerà le franchigie applicabili alle importazioni in conformità alla legislazione svizzera e i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

E' stato integrato il comma 14 al fine di prevedere che ai soggetti residenti a Campione d'Italia, ai lavoratori a Campione d'Italia e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Campione d'Italia, non si applicano le riduzioni delle soglie monetarie, pari a 50 euro e le altre restrizioni in materia di franchigie doganali previste per i residenti nelle zone di frontiera dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n.32. Infine è introdotta una disposizione a carattere transitorio in base alla quale i beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.

70.2000


2/3

Relazione tecnica

Trattandosi di disposizioni volte esclusivamente a chiarire taluni aspetti della disciplina introdotta con l'articolo 70 del disegno di legge di bilancio, all'attuazione di tali disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

70.2000

3/3



AC 1586

Articolo 72


Al comma 25, dopo le parole "Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute", vengono aggiunte le seguenti "dall'INPS e"

€ 2.2000

Relazione tecnica

- al comma 25 dell'articolo 72 l'esclusione dell'Inps dall'applicazione delle riduzioni di spesa previste ai commi 23 e 24 del 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 e del 5% della spesa corrente annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017 per la gestione delle infrastrutture informatiche.

Considerato che nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di Bilancio 2020 si evince che le minori spese del comma in esame non vengono, prudenzialmente, scontata sui saldi di finanza pubblica, la proposta di modifica normativa non genera effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 73

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 73-bis

(Immobili militari della Difesa)

1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a), all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";

b) all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento";

2) al comma 11-*bis*, la lettera d-*bis*) è soppressa.

I Relatori

Relazione illustrativa

La modifica proposta alla legge di bilancio 2019 è finalizzata a ripristinare le condizioni esistenti al momento dell'introduzione del comma 429 il quale, nel perseguire finalità di uniformità delle quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere alla Difesa, ha generato una ricaduta negativa sulle attività di programmazione degli interventi di razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa e, al contempo, sulle attività di pianificazione e realizzazione degli interventi necessari al soddisfacimento delle esigenze alloggiative delle Forze Armate.

La proposta abrogativa, mantenendo inalterata la possibilità di perseguimento di finalità di riduzione del debito pubblico, ripristina l'originaria configurazione normativa che vedeva il riconoscimento di una percentuale del valore di apporto dei beni in quote del costituendo fondo immobiliare e riequilibra e uniforma le quote dei proventi derivanti dalle alienazioni, permutate e valorizzazioni degli immobili militari da riconoscere alla Difesa, rispetto a quelle da destinare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione tecnica

La modifica non comporta maggiori oneri a carico dello Stato, ma comunque una maggiore efficacia ed efficienza della spesa.

43.0.2000

1/2

Relazione di impatto normativo

A meno delle modifiche richieste, la norma non comporta impatti normativi su altre leggi

73.0.2000

2/2

[Handwritten signature]

Sostituire l'articolo 86 con il seguente:

“1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, alla lettera *i*), dopo la parola “doganale” sono inserite le seguenti: “, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”;

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente: “*g*) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”;

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: “*e*) ed *f*)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*e*), *f*) e *g*)”.

2. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

86.2000

1

65

4/4

Relazione illustrativa

L'articolo 86 contiene, nel comma 1, una disposizione di adeguamento del d. lgs. n. 196 del 2003 (d'ora in poi codice della *privacy*) alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (d'ora in poi, Regolamento) in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale e disciplina, nei commi successivi, con riferimento alle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, l'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche in relazione ai connessi profili legati alla protezione dei dati personali, ai fini della vigente normativa nazionale e unionale.

Il **comma 1** contiene una disposizione di adeguamento dell'articolo 2-*undecies*, comma 1, del codice della *privacy* a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento, che include la materia tributaria tra quelle per cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare la portata degli obblighi e dei diritti indicati dal predetto comma 1, comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste. All'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *i*), del codice della *privacy*, che già contiene il riferimento alla materia tributaria, è aggiunta la specificazione che ivi sono comprese anche le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, al pari di quanto previsto nella nuova lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2-*undecies* del predetto codice.

Il **comma 2** contiene due specificazioni:

- 1) per l'attività di analisi del rischio l'Agenzia delle entrate può interconnettere le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari con le altre banche dati di cui dispone e, avvalendosi di opportune tecnologie informatiche, applicare le metodologie più appropriate al fine di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e per incentivare l'adempimento spontaneo;
- 2) l'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari potrà avvenire anche previa pseudonimizzazione.

Con riferimento al punto *sub* 1), per individuare i criteri di rischio potranno essere impiegate metodologie di carattere sia deterministico sia statistico-induttivo (ad esempio, in quest'ultimo caso metodologie di *machine learning*), applicate sia ai soli dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari sia con previo o successivo incrocio degli stessi con altre basi dati.

Le finalità perseguite con l'utilizzo dei predetti dati è duplice: far emergere posizioni da sottoporre a controllo secondo i tradizionali poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e/o incentivare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (ad esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 2014).

Per quanto riguarda la pseudonimizzazione dei dati, la disposizione normativa la prevede come facoltà e, se applicata, la stessa, per motivi legati al rafforzamento delle garanzie di trattamento dei dati, interesserà normalmente anche gli altri dati dell'anagrafe tributaria con cui incrociare i dati dell'archivio dei rapporti finanziari. Il concetto di pseudonimizzazione coincide con la definizione contenuta nell'articolo 4, n. 5), del Regolamento, il che comporta che anche ai dati pseudonimizzati si applica la disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali.

Nel **comma 3** si introduce una disciplina sulla limitazione e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento circoscritta al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

86.2000

2

66

2/4

AL

G

da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentito sia il Garante per la protezione dei dati personali sia l'Agenzia delle entrate, la specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e le connesse misure di garanzia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*undecies* del codice della *privacy*, il decreto ministeriale dovrà rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e i principi di necessità e proporzionalità.

In particolare, il decreto ministeriale dovrà indicare:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato), 15 (diritto di accesso), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento) e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico. A tal proposito si precisa che, nell'ambito delle limitazioni, non viene in rilievo né il diritto di rettifica, di cui all'articolo 16 del Regolamento, che rimane fermo, né il diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento, legato a processi decisionali unicamente automatizzati, compresa la profilazione, in quanto il trattamento dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 prevede, in ogni caso, l'intervento del fattore umano. Le decisioni, infatti, non sono basate unicamente sul trattamento automatizzato;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Sempre con specifico riferimento al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, il **comma 4**, richiamando l'articolo 35 del Regolamento, prevede che l'Agenzia delle entrate, prima di iniziare il trattamento dei predetti dati, effettui una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il richiamo alla valutazione "unitaria" di impatto è volto ad evitare che debba essere effettuata, di volta in volta, una valutazione d'impatto allorché siano effettuate le specifiche attività di analisi del rischio di cui al comma 2. In ogni caso, nella valutazione d'impatto unitaria sono indicate altresì le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Il **comma 5** contiene il divieto di trattare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4. L'unica eccezione al divieto di trattamento dei predetti dati si verifica allorché sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio un'espressa autorizzazione in tal senso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, il **comma 6** estende il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 1 alla Guardia di finanza, con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

Relazione tecnica

L'emendamento esplicita l'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati personali, in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Conferma, sostanzialmente, la disposizione dell'articolo 86 del disegno di legge, nella parte in cui prevede che per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge

86.2000

3

67

÷



3/4

u

6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone.

In tale contesto, detta specifiche previsioni di carattere generale in relazione ai profili legati alla protezione dei dati personali, definendo il contesto normativo di riferimento ai fini dell'utilizzo, anche mediante tecniche di carattere statistico e tramite l'incrocio con altre basi dati, delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, ai fini della specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Prende in considerazione la valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedendo che nella stessa sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Ai fini della valutazione degli effetti indotti dalla disposizione emendativa, va considerato che la relazione tecnica relativa all'articolo 86 contenuto nel disegno di legge, già considerava che nel primo anno di vigenza della norma, gli effetti sarebbero stati più contenuti, dovendosi porre in essere i conseguenti adempimenti attuativi.

A tale riguardo, il contenuto della proposta emendativa, con i limiti temporali previsti al comma 3 ai fini dell'emanazione del decreto (90 giorni dall'entrata in vigore della legge) e considerando l'attività prevista dal comma 4 (valutazione unitaria d'impatto), comunque necessari, si ritiene non produca modifiche alla valutazione degli effetti di gettito che hanno accompagnato l'introduzione dell'articolo 86 del disegno di legge.

86.2000

4/4



Q

Unificazione IMU-TASI

1. Doppia abitazione principale

1. All'art. 95, comma 4, lett. b), secondo periodo, sono eliminate le parole "situati nel territorio comunale".

Motivazione

Can la modifica prapasta si interviene sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di una dei due coniugi. Peraltro, la possibilità di permettere ad alcuni nuclei famigliari di avere due abitazioni principali – una nel comune di residenza di un coniuge e l'altra in quella di residenza dell'altra coniuge – appare discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per la generalità dei nuclei famigliari è prevista una sola abitazione principale. Infine, la possibilità per un nucleo familiare di avere una sola abitazione è già direttamente ricavabile dal primo periodo della lettera b), laddove l'abitazione principale viene definita come quella nella quale "il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, l'emendamento proposta ha il solo scopo di evitare un probabile, quando dispendioso, contenzioso.

2. Diritto di abitazione del genitore affidatario

1. All'art. 95, comma 4, lett. c), punto 4) dopo la parola "altresi" aggiungere: ", ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,".

Motivazione

La precisazione che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario sia considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU è necessaria per evitare incertezze fuori dal campo di applicazione del tributo. Peraltro, si tratta di precisazione già presente nella "vecchia IMU", pasta che l'art. 4, comma 12-quinquies del dl n. 16 del 2012, nell'attribuire il diritto di abitazione al coniuge assegnatario, precisa al contempo che tale diritto vale "ai soli fini dell'applicazione" dell'IMU.

3. Decorrenza rendita catastale

1. All'art. 95, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo:

"Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo".

Motivazione

La precisazione è necessaria ai fini deflativi del contenzioso, per chiarire che il riferimento ordinario alla rendita catastale vigente al 1° gennaio vale per le ipotesi in cui non vi siano state variazioni sul fabbricato, dalle quali consegue una minore o maggiore rendita catastale. Si tratta di precisazione necessaria per una maggior tutela del principio della capacità contributiva, che nel caso di fabbricati è rappresentata dall'ammontare della rendita catastale. Con il testo attualmente inserito al ca. 8 dell'art. 95, un fabbricato parzialmente abbattuto in corso d'anno, corrisponderebbe comunque l'IMU integrale per l'intera anno, vista il riferimento alla rendita al 1° gennaio.

95.2000

1/2

4. Definizione base imponibile aree fabbricabili

1. All'art. 95, comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole "dell'anno di imposizione" aggiungere: ", o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,".

Motivazione

La precisazione è necessaria perché l'attuale formulazione fa riferimento, ai fini della quantificazione della base imponibile, del valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, criterio questo che non desta problemi nei casi in cui l'area non subisca variazioni urbanistiche in corso d'anno. Ma, con l'attuale formulazione, un'area fabbricabile che ritorna ad essere terreno agricolo, ad esempio a febbraio, rischia di corrispondere l'IMU per l'intero anno per un'area fabbricabile. Allo stesso modo se un terreno agricolo diventa edificabile in corso d'anno, rischia di non dover corrispondere l'IMU per l'intero anno. La soluzione proposta, invece, consente di valorizzare la reale capacità contributiva espressa dal possesso di un'area fabbricabile, a far data dell'adozione dello strumento urbanistico.

5. Persistenza dei contratti di affidamento per la gestione IMU-Tasi

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili".

Motivazione

L'entrata in vigore della "Nuova IMU" configura una nuova imposta la cui disciplina è, tuttavia, ampiamente sovrapponibile ai previgenti prelievi immobiliari, dove regolare, attraverso una disposizione transitoria, i contratti in corso tra i Comuni e i soggetti cui è stata affidata con contratto la gestione della "vecchia" IMU. In mancanza di tale previsione, dal 1° gennaio 2020, migliaia di Comuni si troveranno nella impossibilità di gestire e riscuotere l'entrata, senza onerose ed ingiustificate procedure di gara.

95.2000

2/2



Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96:

- al comma 3, dopo la lettera b) inserire la lettera:
"c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario." ;
- al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole (modifica art. 53 d.lgs. 446):
", punti 1, 2 e 3"

Motivazione

La modifica rende esplicita la persistente possibilità per le aziende pubbliche di gestione e riscossione delle entrate locali di continuare ad incassare direttamente le entrate cui sono prepaste.

All'articolo 96, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "1° gennaio 2020" è aggiunta la seguente frase: "con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata".
- b) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole "entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero", inserire le parole: ", nel caso di entrate patrimoniali,";
- c) alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: ", ovvero dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150";
- d) alla lettera a), secondo periodo, sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta";
- e) alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole "adottato dall'ente" aggiungere la parola "se";
- f) alla lettera d), dopo le parole "in presenza di fondato pericolo" sono inserite le seguenti parole: ", debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,".

Motivazione

Il comma 9 dell'articolo 96 estende anche agli enti locali l'utilizzo dell'accertamento esecutivo fino ad oggi riservato esclusivamente all'agente della riscossione. Si tratta di una delle principali novità della riforma della riscossione locale che tuttavia necessita di alcune modifiche per adeguarne l'operatività alle specificità della riscossione locale:

lettera a): chiarisce che è possibile utilizzare l'accertamento esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2020 anche per le quote relative ad annualità precedenti non ancora prescritte;

lett. b) chiarisce che il termine di "60 giorni" si riferisce anche ai casi di riscossione di entrate patrimoniali;

lettera c): viene fatto esplicito riferimento alla procedura dell'opposizione in caso di entrate patrimoniali (d.lgs. 150/2011);

lettera d): viene allineato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso ai termini previsti dalla L. 2012/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) e dal D. Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), che prevedono appunto che il contribuente abbia un termine minimo di 60 giorni per il pagamento ed il ricorso avverso gli atti tributari.

lettera e): precisa la natura facoltativa per gli enti locali dell'utilizzo dell'accertamento con adesione;

lettera f): si precisa che le condizioni di "fondato pericolo per la riscossione" che comportano l'affidamento della posizione ai soggetti preposti alla riscossione coattiva siano portati a conoscenza del contribuente.

96.2000

1/3

Al comma 9, lettera b), alla fine del terzo periodo inserire le parole:

“il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.

~~Motivazione~~

~~La proposta mira a snellire il processo di accertamento quando il soggetto preposto alla riscossione coattiva è lo stesso che ha inviato l’atto di accertamento.~~

All’articolo 96, comma 17, sostituire le parole “di due rate consecutive” con le seguenti: “dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi”.

~~Motivazione~~

~~La norma mira ad eliminare il rischio di legittimare il pagamento a “rate alternate” con conseguente elusione del percorso di pagamento rateale ed allungamento dei tempi di decadenza dal beneficia della rateizzazione.~~

All’articolo 96, comma 20, lettera b), primo periodo, dopo le parole “ed eventuali spese di assistenza legale” aggiungere le seguenti: “strettamente attinenti alla procedura di recupero”.

~~Motivazione~~

~~Il ministero dell’economia e delle finanze non ha la competenza a disciplinare le spese legali per le procedure giudiziali, che sono di norma liquidate dal Giudice. La modifica indica la possibilità di disciplinare talune spese legali “strettamente attinenti alla procedura di recupero”.~~

All’articolo 96, comma 24, sostituire la lettera c con le seguenti:

“c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

“c) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

All’articolo 96, comma 29, dopo le parole “sono esenti” inserire: “, o continuano ad essere esenti,”

~~Motivazione~~

~~L’inciso serve a chiarire che nulla è innovato circa l’esenzione dalla registrazione delle ingiunzioni fiscali ex r.d. 639/1910.~~

All’articolo 96, comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente”.

~~Motivazione~~

~~Al fine di evitare latenze e ritardi che graverebbero in capo agli enti nel processo di riscossione, si è individuata una modalità transitoria di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto~~

96.2000

2/3

Handwritten signature and initials.

~~legittimato alla riscossione, in attesa del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.~~

96.2000

3/3



Art. 97

Il comma 28 dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

“28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”

97. 2000



Recepimento Accordo tra il Governo e le Regioni Sardegna e Sicilia

L'articolo 100 è sostituito dai seguenti:

“Art. 100

(Recepimento Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana).

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Con l'Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi dell'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
3. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
4. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
5. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 16 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
6. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione

100.2000
75

÷ *[Handwritten signature]*

1/5

l'assegnazione di euro 11 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
8. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati il secondo e il terzo periodo.
9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
10. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Art. 100-bis

(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)

1. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione

100.2000

—

[Handwritten signature]

2/5

delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.".

100.2000

÷

3/5

[Handwritten signature]

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui all'articolo 100 recepiscono l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (commi da 1 a 9), nonché gli Accordi sottoscritti tra lo Stato e la Regione Siciliana in data 19 dicembre 2018 e in data 15 maggio 2019 in materia di finanziamento dei liberi consorzi e delle città metropolitane (comma 10).

I commi 2 e 3 regolano a regime il concorso della Regione Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica, garantendo certezza e stabilità ai fini della programmazione delle risorse, sia del bilancio statale che di quello regionale, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, superando i contenziosi pendenti in materia di finanza pubblica. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento complessivo di euro 412 milioni (comma 5);
- un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche e di ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario (comma 6).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 7) in misura tale da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 10 prevede un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a favore dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana. Anche per i predetti enti le risorse attribuite e i criteri di riparto sono tali da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

L'articolo 100-bis reca la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni

Relazione tecnica

I commi da 1 a 9 dell'articolo 100, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, stabiliscono il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo, le cui risultanze saranno comunque subordinate all'individuazione di idonea copertura finanziaria.

Per gli anni 2018 e 2019 l'importo del concorso pattuito conferma quello già scontato nei tendenziali di bilancio. Diversamente per gli anni a decorrere dal 2020, l'Accordo determina il concorso a carico della Regione nell'importo annuo di euro 383 milioni con una riduzione pari a 153 milioni di euro annui.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025 (comma 5);

100.2000

÷



4/5

- un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche ed ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario (comma 6).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 7) in misura tale da assicurare, per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 10 determina un onere di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla previsione di un contributo in corrispondente misura a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana.

Gli oneri complessivi delle disposizioni sono pertanto riepilogati come segue:

Oneri bilancio Stato	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Minore concorso Regione Sardegna alla finanzia pubbl	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Contributi Regione ed Enti Sardegna commi 5 e 7	17	126	126	56	56	91	10	10	10	18	10	10
Contributo Enti Regione Siciliana comma 10	80	88	80	80	80	88	80	80	80	80	00	80
Totale oneri parte corrente	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Contributo Regione Sardegna agli investimenti in opere pubbliche	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

Alla relativa copertura si provvede come indicato nella seguente tabella:

Copertura	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Suppressione fondo contenziosi e rapporti con RSS di cui all'articolo 100	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Fondo di cui al comma 126 dell'art. 1 L. 145/2018	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

Alla copertura del contributo per l'edilizia sanitaria, pari a complessivi 111 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse ancora da ripartire di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 100-bis non determina effetti sui saldi di finanzia pubblica, in quanto la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni non amplia la capacità di spesa dei predetti enti.

100.2000

5/5

[Handwritten signature]

Emendamento alla Sezione II

Alla Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1

	2020	2021	2022
CP	58.000.000	57.800.000	57.300.000
CS	58.000.000	57.800.000	57.300.000

Alla Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 5.1

	2020	2021	2022
CP	1.500.000	-	-
CS	1.500.000	-	-

Alla Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	530.000	530.000	530.000
CS	530.000	530.000	530.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	330.000	245.000	-
CS	330.000	245.000	-

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 4.1

	2020	2021	2022
CP	692.000	692.000	692.000
CS	692.000	692.000	692.000

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

	2020	2021	2022
CP	5.831.298	8.310.096	8.310.096
CS	5.831.298	8.310.096	8.310.096

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione:

Entrate extratributarie – Entrate ricorrenti - Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali, U.d.V. 2.1.2

	2020	2021	2022
CP	1.500.000	-	-
CS	1.500.000	-	-

Alla Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
CS	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 5 - Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica, U.d.V. 5.1

	2020	2021	2022
CP	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
CS	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2

	2020	2021	2022
CP	-7.383.298	-9.777.096	-9.532.096
CS	-7.383.298	-9.777.096	-9.532.096

Alla Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia apportare la seguente variazione:

Missione 6 - Giustizia, programma 1 - Amministrazione penitenziaria, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
CS	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Alla Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
CS	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, U.d.V. 3.3

	2020	2021	2022
CP	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
CS	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2

	2020	2021	2022
CP	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000
CS	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Alla Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, U.d.V. 4.1

	2020	2021	2022
CP	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
CS	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Alla Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:

Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-16.000.000	-13.000.000	-13.000.000
CS	-16.000.000	-13.000.000	-13.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	-12.000.000	-18.000.000	-18.000.000
CS	-12.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:

Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	285.312.860	192.913.751	189.923.121
CS	359.785.977	194.413.931	189.923.301

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	-192.560.646	-120.604.773	-120.109.565
CS	-267.065.583	-122.107.323	-120.109.565

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 5 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	128.991	128.991	128.991
CS	128.991	128.991	128.991

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 6 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	7.817.970	5.817.970	5.817.970
CS	7.817.970	5.817.970	5.817.970

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 7.2

	2020	2021	2022
CP	2.243.481	2.206.717	2.202.139
CS	2.275.301	2.209.087	2.201.959

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:

Missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, programma 9 - Promozione della cultura e della lingua italiana, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-102.942.656	-80.462.656	-77.962.656
CS	-102.942.656	-80.462.656	-77.962.656

Alla Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-721.796.664	-514.216.664	-589.456.664
CS	-893.796.664	-514.216.664	-589.456.664

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	721.796.664	514.216.664	589.456.664
CS	893.796.664	514.216.664	589.456.664

Alla Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1:

	2020	2021	2022
CP	-91.176.931	-91.176.890	-91.176.851
CS	-91.176.931	-91.176.890	-91.176.851

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4

	2020	2021	2022
CP	-10.325.314	-10.822.252	-8.530.437
CS	-10.325.314	-10.822.252	-8.530.437

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 15 – Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-2.580.195	-2.434.195	-2.424.195
CS	-2.691.195	-2.434.195	-2.424.195

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 – Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, U.d.V. 1.5

	2020	2021	2022
CP	2.340.681	2.000.000	700.000
CS	2.340.681	2.000.000	700.000

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 – Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. 1.6

	2020	2021	2022
CP	2.580.195	2.434.195	2.424.195
CS	2.691.195	2.434.195	2.424.195

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 19 – Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	4.102.787	4.000.000	3.000.000
CS	4.102.787	4.000.000	3.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	95.058.777	95.999.142	96.007.288
CS	95.058.777	95.999.142	96.007.288

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:

Missione 31 – Turismo, programma 1 – Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	-43.506.905	-43.505.838	-43.504.857
CS	-43.506.905	-43.505.838	-43.504.857

Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	139.405	139.405	139.405
CS	139.405	139.405	139.405

Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, U.d.V. 1.3

	2020	2021	2022
CP	139.405	139.405	139.405
CS	139.405	139.405	139.405

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare la seguente variazione:

la Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 – Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

viene ridenominata:

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 – Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare la seguente variazione:

Missione 31 – Turismo, programma 1 – Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	43.228.095	43.227.028	43.226.047
CS	43.228.095	43.227.028	43.226.047

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 9 – Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, U.d.V. 1.4

	2020	2021	2022
CP	-87.617	-87.617	-87.617
CS	-87.617	-87.617	-87.617

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d.V. 1.6

	2020	2021	2022
CP	-48.963.437	-45.962.216	-43.772.216
CS	-48.963.437	-45.962.216	-43.772.216

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-300.000	-300.000	-300.000
CS	-300.000	-300.000	-300.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, U.d.V. 1.8

	2020	2021	2022
CP	-8.469.818	-6.469.818	-6.469.818
CS	-8.469.818	-6.469.818	-6.469.818

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
CS	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, U.d.V. 1.20

	2020	2021	2022
CP	1.144.744	1.144.717	1.145.273
CS	1.144.744	1.144.717	1.145.273

Missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 4 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali, U.d.V. 2.1

	2020	2021	2022
CP	50.305.305	47.304.084	45.114.084
CS	50.305.305	47.304.084	45.114.084

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

	2020	2021	2022
CP	8.427.997	6.427.997	6.427.997
CS	8.427.997	6.427.997	6.427.997

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 8 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale, U.d.V. 4.3

	2020	2021	2022
CP	-992.174	-992.147	-992.703
CS	-992.174	-992.147	-992.703

103. TAB. 2. 50. 5

 **IL RELATORE**
Rosvick

Relazione Tecnica

L'emendamento è volto a dare attuazione nel bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2020 a quanto disposto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni".

L'emendamento propone variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 2,5 milioni nel 2020, 2,7 milioni nel 2021 e 3,2 milioni nel 2022 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

Il presente emendamento consente, inoltre, di attuare nel bilancio dello Stato la riorganizzazione amministrativo-contabile di alcune Amministrazioni, prevista dal decreto-legge. In particolare viene modificata la struttura e l'allocazione delle risorse in bilancio senza che ciò determini effetti finanziari, in relazione a quanto previsto dagli articoli richiamati di seguito.

- articolo 1 - prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto, occorre riallocare le risorse finanziarie nei pertinenti stati di previsione ad esclusione di quelle previste per le due funzioni dirigenziali di livello non generale, che a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, vengono ripristinate presso la medesima Amministrazione. Viene inoltre ridenominato il programma 18 della missione 18 in "Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali" perdendo la specificazione "turistica". In base alla riallocazione di alcune funzioni tra centri di responsabilità, il programma 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali acquisisce le risorse relative al sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali, precedentemente allocate nel programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, e il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, acquisisce le risorse relative ad attività di innovazione e la

digitalizzazione dei processi, precedentemente gestite nell'ambito del programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale;

- articolo 2 - prevede il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Nel contempo, al fine di una coordinata ed efficiente gestione delle risorse riferite al settore merceologico della promozione commerciale italiana all'estero – già di competenza del MAECI -, la dotazione finanziaria relativa agli interventi per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del programma 9 - Promozione del sistema Paese della missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, è anch'essa trasferita alla missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il programma 9 della missione 4 è ri-denominato "Promozione della cultura e della lingua italiana";

- articolo 5 - prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga articolato in due Dipartimenti. In conseguenza di tale nuovo assetto, si rende necessario un riordino dell'organizzazione del Ministero stesso. In particolare la soppressione del Segretariato generale comporta la soppressione del programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4. Inoltre, è prevista la soppressione della Missione 17 - Ricerca e innovazione e del programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1, le cui risorse confluiscono nel programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2;

- articolo 6 - prevede che le attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica siano svolte nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2) e non più nell'ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono oggi iscritte nell'Azione 2 "Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che, pertanto, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", il quale, quindi, vede modificata la propria denominazione in "Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica". Inoltre la proposta tiene conto del passaggio delle competenze in tema di innovazione didattica e digitale nelle scuole e di Piano nazionale scuola digitale dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR

4) al Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono iscritte nell'Azione 4 "Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che pertanto, in seguito alla nuova organizzazione, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio".

In relazione a quanto specificato l'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1586

EMENDAMENTO
GOVERNO 17.1000
E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI

5 dicembre 2019

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al Capoverso Articolo 17, premettere il seguente:

<< All'articolo 8, comma 16, le parole: «ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»

Conseguentemente;

- al comma 17, le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrano, sostituire:
 - a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;
 - b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;
- al comma 18, la parola: «comune» è sostituita con le seguenti: «ente locale»;
- al comma 19, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «degli enti locali»;
- al comma 20, secondo periodo, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, la parola: «comuni» è sostituita con le seguenti: «enti locali»;
- al comma 21, le parole: «i comuni» sono sostituite con le seguenti: «gli enti locali»;
- dopo il comma 31, è aggiunto il seguente: << 31-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.>>

MANCA, PIRRO, CONZATTI, ERRANI, STEGER

17.1000 / 1

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso "All'articolo 17" con il seguente: "All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "un apposito fondo con dotazione di" sostituire le parole: "25 milioni di euro annui" con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2020 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

Conseguentemente:

- a) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.
- b) all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";
 - 2) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse."

17.1000/2

Pirro

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.1000

(1° FIRMATARIO)
SALVINI

Candiani, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori, Stefani

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: "*dopo le parole: <<un apposito fondo con una dotazione di>> sostituire le parole: <<25 milioni di euro annui>> con le seguenti: <<65 milioni di euro annui>> con le seguenti: "apportare le seguenti modificazioni:*

<<a) sostituire le parole da: "adottare provvedimenti" fino alle parole: "Forze di Polizia" con le seguenti: "valorizzare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e assicurarne il completo allineamento del trattamento economico e previdenziale a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.97 e 6 ottobre 2018, n.127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo";

b) sostituire le parole: "25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "65 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021";

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.">>



(CANDIANI)

(SALVINI)

17.1000/3

EMENDAMENTO A.S. 1586

SANTILLO, PIRRO

All'emendamento 17.1000, al capoverso "All'articolo 17" sostituire le parole: "65 milioni di euro annui", con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

Conseguentemente:

a) Per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:

1) Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.

2) All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

I) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";

II) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse."

b) Per la restante quota parte di 55 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente dopo il capoverso "L'articolo 91", aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis
(Prelievo sulle lotterie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.

17.1000/4

Santillo

EMENDAMENTO A.S. 1586

MATRISCIANO, PIRRO

All'emendamento 17.1000, al capoverso "All'articolo 17" sostituire le parole: "65 milioni di euro annui", con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

Consequentemente dopo il capoverso "L'articolo 91", aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

*"Art. 93-bis
(Prelievo sulle lotterie).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma."

17.000/5

Matrisciano

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.1000

^{SALVINI}
Candiani, Pirovano, Augussori, Stefani Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani,

All'articolo 17, comma 1, aggiungere, prima del punto, le seguenti parole: <<e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis: Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter: Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater: Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigili del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1-quinquies: Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;
- l)

1-sexies: Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021.>>

Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

CANDIANI)



(SALVINI)

17.1000/6



AS 1586

Subemendamento all' emendamento 17.1000**TESTOR**

Al capoverso: "All'articolo 17", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."».

RELAZIONE

Con il presente emendamento si vuole far chiarezza in merito alla non applicabilità del decreto legge n. 50 del 2016, codice degli appalti, ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari. Da definizione insita nella direttiva europea n. 24 del 2004 i soggetti cui è rivolta sono le amministrazioni centrali o sub-centrali, enti pubblici a tutti gli effetti o enti di diritto pubblico. Tali Corpi non sono sicuramente degli enti pubblici e nemmeno ente di diritto pubblico in quanto mancanti di personalità giuridica. Purtroppo le consuetudini nel corso del tempo hanno fatto sì che questi venissero però assimilati a tali enti soprattutto nella fase degli acquisti, creando gravi disagi specialmente quando vengono eseguiti acquisti di beni o attrezzature legate all'attività di emergenza, con allungamenti dei tempi di attesa per l'espletamento di gare per acquisire automezzi di estrema necessità. Questa interpretazione non conforme ai dettati europei si ripercuote ovviamente sui Comandanti di tali Corpi, persone che rispondono in solido con il proprio patrimonio cosa che non succedrebbe se fossero a capo di un ente di diritto pubblico.

17.1000/7

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso Art. 17 è aggiunto il seguente:

"Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis

Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

STESER, PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI

17.1000/8

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "All'articolo 17" aggiungere le seguenti parole:

"Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

I. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente, dopo il capoverso "L'articolo 91", aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1 gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

17.1000 / 3

Pirro

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "All'articolo 17" aggiungere le seguenti parole:

"Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020."

Conseguentemente, dopo il capoverso "All'articolo 91" inserire il seguente:

"Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis
(Prelievo sulle lotterie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.»"

17.1000/10

Pirro

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "All'articolo 17" aggiungere le seguenti parole:

"Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, dopo il capoverso "All'articolo 91" inserire il seguente:

"Conseguentemente, all'art. 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 7,5 per cento dal 1 maggio 2020, 5 per cento dal 1 gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;»"

17.1000/11

Pirro

AS 1586

Sub-emendamento

TRENTACOSTE *Trento coste*

All'emendamento 17.1000 dopo il primo "conseguentemente" aggiungere:

"All'articolo 18 aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-bis e 3-ter non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

3-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- d) l'articolo i, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- e) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

17.1000/12

1/2

f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

g) l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Conseguentemente"

17.1000/12

2/3

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al capoverso Articolo 27, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».

D'ARIENZO, FERRAZZI, DE POLI

D'Arienzo

17.1000/13

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso Articolo 27, è aggiunto il seguente: <<L'articolo 29 è soppresso>>

VERDUCCI, CASTELLONE, IORI, MANCA

Verducci

17.1000 / 14

AS 1586

Sub-emendamento

TRENTACOSTE

Trentacoste

All'emendamento 17.1000 dopo il primo "conseguentemente" aggiungere:

"Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione).

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: 5.000.000;

2021: 5.000.000;

2022: 5.000.000

Conseguentemente".

17:1000/15

Subemendamento all'emendamento 17.1000

All'emendamento del Governo 17.1000 dopo il secondo "conseguentemente" aggiungere il seguente:

Conseguentemente:

All'articolo 50, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-quater. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, dopo le parole: "processi civili" aggiungere le seguenti: "e norme in materia di giustizia"

MANCA, FERRARI

Mancini

17.1000/16

EMENDAMENTO A.S. 1586

FENU

All'emendamento 17.1000, al capoverso "Articolo 76", premettere il seguente:

«Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

"Art. 75-bis

(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinqies*. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *motoairbag*, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

b) al comma 2, dopo le parole: «i-*decies*) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-*quinqies*» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-*decies*)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-*quinqies*».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021, e 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all' Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n.4 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti; alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n.19 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti."

Consequentemente»

17.1000/17

EMENDAMENTO A.S. 1586


SANTILLO

All'emendamento 17.1000, al capoverso «articolo 76» premettere il seguente:

«Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

"Art. 70-bis

(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione).

1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.»

2. In fase di prima applicazione del comma 3-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente."

Conseguentemente» .

17.1000 / 18

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al terzo *Conseguentemente*, sostituire le parole "1 luglio 2020" con le seguenti: "1 luglio 2099".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2099 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 634,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2099 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/13

AS 1586

Sub-emendamento

TRENTACOSTE *tredecoste*

All'emendamento 17.1000 dopo il terzo "conseguentemente" aggiungere:

"Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022»

Conseguentemente".

17.1000/20

AS 1586

Sub-emendamento

TRENTACOSTE *trenta coste*

All'emendamento 17.1000 dopo il terzo "conseguentemente" aggiungere:

"Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non superiore a 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "di 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.000 euro".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge»

Conseguentemente".

17.1000/21

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Sostituire il capoverso

«L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78 (Fringe benefit auto aziendali)»

con il seguente:

«L'articolo 78 è soppresso.

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* “di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026” *con le seguenti:* “di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026”;
- *all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;
- *all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole:* “di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022” *con le seguenti:* “di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022”;
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 62.600.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 60.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*
 - o 2020: - 10.000.000.».

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

17.1000/22

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: L'articolo 78 è sostituito dal seguente» fino a: «contratti stipulati entro il 30 giugno» con il seguente:

«Conseguentemente: L'articolo 78 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

CALANDRINI



CIRIANI

DE BERTOLDI

LA PIETRA

17.1000/23

A.S. 1586

Subemendamento

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000 sostituire le parole da "L'articolo 78 è sostituito dal seguente" fino alle "contratti stipulati entro il 30 giugno 2020" con le seguenti:

"L'articolo 78 è soppresso."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

17.1000/24

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Al capoverso

«L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78 (Fringe benefit auto aziendali)»

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";
- b) la lettera b-bis) è soppressa.

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 1 milione di euro per l'anno 2020";*
- *all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: "di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022";*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 67.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 63.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 25.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 12.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 9.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:*
 - o 2020: - 18.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*

17.1000/25

- 2020: - 9.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 2020: - 17.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 2020: - 14.000.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 2020: - 9.500.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 2020: - 19.500.000;
- *alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 2020: - 24.000.000.».

~~TOSATO~~ TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

17.1000/25

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Subemendamento

Emendamento 17.1000

GALLONE

Al capoverso "Art. 78", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni sono definite misure premiali e incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni, per quanto riguarda l'acquisto del dispositivo di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».

17.1000/26



A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000


COMINCINI

All'alinea "*Conseguentemente*: l'articolo 78 è sostituito dal seguente", *dopo le parole*: "con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020" *aggiungere le seguenti*: "*Conseguentemente*: dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Fondo per l'innovazione e l'attrazione di investimenti)

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, denominato "Fondo per l'attuazione delle politiche per l'innovazione e l'attrazione di investimenti", con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

17. 1000 / 26-bis

Subemendamento all'emendamento 17.1000

All'emendamento 17.1000, quinto "Conseguentemente", sostituire il capoverso "All'articolo 79" con il seguente: "L'articolo 79 è soppresso."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

- a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;
- c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
- d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO 17.1000/27

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni» fino a: «alle imprese operanti nel settore» con il seguente:

«Conseguentemente: L'articolo 79 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

CALANDRINI



CIRIANI

DE BERTOLDI

LA PIETRA

17.1000/28

A.S. 1586

Subemendamento

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000 sostituire le parole da "All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche" fino alle "alle imprese attive nel settore" con le seguenti:

"L'articolo 79 è soppresso."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 460,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

- a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;
- c) quanto a 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 144,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,8 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

17.1000/29

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

1. Al quinto *Conseguentemente*, al capoverso "All'articolo 79 alla lettera a), dopo le parole "*preparati medicinali*" sono inserite le seguenti: "*organi destinati al trapianto e prodotti alimentari, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti*";
2. alla lettera c), le parole "*o prodotti alimentari*" sono soppresse;
3. alla lettera i), dopo le parole "*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*," sono inserite le seguenti: "*sentito il Ministero della Salute*" e dopo le parole "*con particolare riguardo*" sono inserite le seguenti: "*all'individuazione dei MACSI esclusi dall'applicazione dell'imposta ai sensi del comma 1 per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico*,";

Conseguentemente, nella parte consequenziale, alinea "All'articolo 99", le parole "509 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "502 milioni".

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

 ARRIGONI, ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/30

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al quinto "*Conseguentemente*", all'articolo 79, lettera a), sostituire la parola "preparati" con la seguente "prodotti".


BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA



17-1000 /31

Subemendamento

Emendamento 17.1000

DAMIANI 

Al capoverso "Conseguentemente All'articolo 79", dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli «Alimenti a Fini Medici Speciali», sezione 1, del Ministero della salute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;


2022: - 15.000.000.

17.1000/32



A.S. 1586

Sub-emendamento all'emendamento Governo 17.1000

NUGNES



All'emendamento Governo 17.1000, capoverso articolo 79, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Conseguentemente, all'art.13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole "... devono contenere almeno il 50% di polietileneftalato vergine e..." sono soppresse."

17.1000/33

A.S. 1586

Sub-emendamento all'emendamento Governo 17.1000


NUGNES

All'emendamento Governo 17.1000, capoverso articolo 79, lettera d), sostituire le parole: "0,50 euro" con le seguenti: "0,50 euro fino al 30 giugno 2020, 1 euro dal 1 luglio 2020".

17.1000/34

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

ROMEO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, quinto "Conseguentemente", capoverso "All'articolo 79", dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) sostituire il comma 19 con il seguente: «19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2099»".


Conseguentemente,

ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro nel 2020, 460,2 milioni di euro per il 2021, 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098, si provvede:

- a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 1.500.000 di euro per l'anno 2020;
- c) quanto a 460,2 milioni di euro per il 2021 ed a 344,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;
- d) quanto a 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/35

Subemendamento

 TOFFANIN, DAMIANI

All'emendamento 17.1000, capoverso "all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche", dopo la lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

“l-bis) al comma 20 sostituire le parole: “nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020” con le seguenti: “nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022”;

l-ter) al comma 21 sostituire le parole: “fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021” con le seguenti: “fino all'importo massimo consentito delle regole europee per gli aiuti «de minimis» nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

17.1000/36



Subemendamento

all'emendamento 17.1000


FERRERO, DANIANI 

Al capoverso "Conseguentemente All'articolo 79" All'articolo 79, dopo l'alinea I), inserire la seguente:

I-bis) Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello nazionale predispone il piano di cui al comma 20, che preveda le seguenti misure:

- 1) incentivare l'eco-progettazione e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti in plastica;*
- 2) incentivare i progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;*
- 3) rafforzare la capacità impiantistica per il riciclaggio, meccanico e chimico, e il recupero energetico dei rifiuti in plastica;*
- 4) incentivare la graduale e razionale diffusione dei bio-polimeri;*
- 6) incentivare le azioni volte a valorizzare le filiere produttive del settore, favorendo i processi di riconversione industriale, favorendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;*
- 7) sostenere percorsi di riqualificazione professionale con l'obiettivo di tutelare e riqualificare l'occupazione in coerenza con il Patto per il Lavoro;*
- 8) attuare una campagna di informazione dei cittadini sul corretto utilizzo dei manufatti in plastica al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente.».*

Relazione illustrativa

Il subemendamento è diretto a esplicitare i contenuti del piano nazionale sulla plastica sostenibile previsto dall'emendamento 17.1000. In particolare, la misura delinea gli obiettivi e le misure che dovranno formare oggetto del suddetto piano, con particolare attenzione agli strumenti di incentivazione necessari alla transizione ecologica.


La norma non impatti per la finanza pubblica, in quanto ha carattere programmatico.

17.1000/37



A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000


TRENTACOSTE,

All'emendamento 17.1000, al ^{quinto}quarto «conseguentemente», dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

25-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 33.300.000;

2021: - 18.000.000;

2022: - 18.000.000.

17.1000 / 38

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Trentacoste
TRENTACOSTE,

All'emendamento 17.1000, al ^{QUINTO}quarto «conseguentemente», dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

25-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammmodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 300.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

25-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 25-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

17.1000/35

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Trentacoste
TRENTACOSTE,

All'emendamento 17.1000, al ^{quinto}quarto "conseguentemente", dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) Dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

25-bis All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,".».

17.1000/40

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso "L'articolo 87" con il seguente: "L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182. »

2. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis.»

Conseguentemente dopo il capoverso "L'articolo 91", aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1 gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Pirro

17.1000/41

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

*All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso "L'articolo 87 è soppresso" con il seguente:
"Sostituire l'articolo 87 con il seguente:*

*«Art. 87
(Detassazione incrementi retributivi ccnl).*

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
«182-bis: In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis.».

Conseguentemente, dopo il capoverso "All'articolo 91" inserire il seguente:

"Conseguentemente, dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

*"Art. 93-bis
(Prelievo sulle lotterie).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1 è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.

17.1000/42

Pirro

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIRRO

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso "L'articolo 87" con il seguente: "L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87
(Detassazione incrementi retributivi ccnl).

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«182-bis: In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, dopo il capoverso "All'articolo 91" inserire il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) 7,5 per cento dal 1 maggio 2020, 5 per cento dal 1 gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;".


17.1000/43

Pirro

Subemendamento

Emendamento 17.1000

DAMIANI



Al capoverso "Conseguentemente All'articolo 98", al comma 1, dopo le parole "100 milioni di euro" aggiungere le seguenti parole "**per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022 di 564 milioni di euro**" e *conseguentemente sopprimere la parola "annui"*.


Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2021, e 464 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

17.1000/44



A.S. 1586

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.1000

 ROMEO, PIROVANO, AUGUSSORI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Al "Conseguentemente art. 98", al comma 1, sostituire la parola: <<annui>> con le seguenti: <<per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: <<dall'anno 2020>> con le seguenti: <<per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

17.1000/45

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Atto Senato 1586
Sub Emendamento
Emendamento 17.1000

All'emendamento 17.1000, settimo "conseguentemente", capoverso "Art. 98", sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/46

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

A.S. 1586

Sub-emendamento al 17.1000

DE POLI; SACCONI, D'ARIEPO; FERLAZZI; TOFFANIN

All'emendamento 17.1000, al settimo conseguentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma: "

"5. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

Adorno De Pol
Antonio Saccone
Vincenzo d'Arrieto
Luca FerlaZZi
TOFFANIN

17.1000/47

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso, Articolo 98, aggiungere il seguente:

<<Art. 98-bis

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "Unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.";
- b) al sesto periodo le parole "di cui al primo periodo" sono sostituite dalla seguente: "superiore";
- c) al settimo periodo dopo le parole "al valore soglia" è aggiunta la seguente: "superiore".

 ERRANI, MANCA, PIRRO, CONZATTI, STEGER

17.1000/48

Sub emendamento all'emendamento 17.1000

Rivolta RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo "conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 444,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie)

Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il 2020."

Relazione

Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Fermo restando la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e delle Regioni per quanto attiene l'adozione dei Piani e delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, le amministrazioni territoriali e il Ministero dell'ambiente hanno intrapreso innumerevoli azioni e sottoscritto accordi per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria.

Questa proposta normativa mira ad accelerare l'utilizzo dei Fondi stanziati nella legge di Bilancio dello Stato senza dover ricorrere a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo

17.1000/43

le

determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace il rilancio degli investimenti per il rilancio del Paese nell'anno.

17.1000/49

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Sub emendamento all'emendamento 17.1000

Rivolta
RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo "conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 494,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020."

Relazione

Con legge 145/2018 è stato istituito il "Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo" per consentire l'estensione del Servizio 112 NUE a tutte le Regioni del territorio nazionale.

La quantificazione di tale Fondo parte dall'ipotesi di un costo complessivo pari ad 1 euro a cittadino residente (quindi circa 60,5 milioni), di cui il 70% stimato per i costi del personale (tale stima fa riferimento a dimensioni delle singole CUR tali da coprire un'utenza compresa tra i 3 e i 4 milioni di residenti).

Il rifinanziamento del Fondo consentirebbe di concorrere alla copertura della spesa corrente, commisurata al costo presunto per il personale, pari approssimativamente a 29,4 ml/€ per il 2020, equivalente al 50% del fabbisogno stimato da attribuirsi alle Regioni in cui il Servizio è già attivo nel 2019; in 41,2 ml/€ per il 2021, equivalente al 70% del fabbisogno stimato a regime per tutte le Regioni italiane. Il restante fabbisogno è a carico delle regioni.

17.1000/50

Sub emendamento all'emendamento 17.1000

TOSATO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo "conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 101,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente comma:

"30 bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

Relazione illustrativa

Sono assegnate anche alle regioni risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi previsti dal comma 29. La norma non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate in quota parte risorse già stanziare per il Fondo Sviluppo e Coesione.

17.1000/51

Sub emendamento all'emendamento 17.1000

~~RIVOLTA~~ ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo "conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 186,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Indennizzi emotrasfusi)

1. Relativamente agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un primo contributo di 200 milioni di euro per il 2020.

Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute."

Relazione illustrativa

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

17.1000/52

Sub emendamento all'emendamento 17.1000

~~RIVOLTA~~ ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo "conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 386,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1 del dl 95/2012 e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni per l'anno 2020."

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

17.1000/53

Atto Senato 1586
Sub Emendamento
Emendamento 17.1000

All'emendamento 17.1000, ottavo "conseguentemente", sostituire le parole: "*è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020*" con le seguenti: "*è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 150 milioni destinati ad interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per i servizi di trasporto in favore delle persone con disabilità*".

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

17.1000/54

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000


Dopo il capoverso Articolo 99, è aggiunto il seguente:

<<Dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

" Art. 99-bis

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente: "3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa o ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

MIRABELLI



17.1000/55

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al nono *Conseguentemente*, sopprimere il capoverso "all'articolo 2".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, a 732 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 732 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 1.522 milioni per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/56

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIERE
Ufficio Legislativo

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 17.1000, sopprimere il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 2, comma 1, le parole "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021"» fino a: «1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente

Agli oneri derivanti, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, 732 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

17.1000/57

CALANDRINI



CIRIANI

DE BERTOLDI

LA PIETRA

AS 1586

Sub emendamento all'emendamento 17.1000 Governo

il nono "conseguentemente" è soppresso.


Sen. GRASSI

17.1000/58

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al nono *Consequentemente*, sostituire il capoverso "all'articolo 2" con il seguente: "All'articolo 2, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) a decorrere dal 1° gennaio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite in misura tale da determinare minori entrate nette pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni successivi il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."."

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, 2.122 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.843 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 e a 375 milioni di euro per il 2023 e a 343 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;


d) quanto a 247 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,

17.1000/59

1/2

come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.



ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/59

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Subemendamento

Emendamento 17.1000

PICCHETTO, DAMIANI

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 2", sostituire le parole da "comma 1" fino a "per l'anno 2024" con le seguenti:

«sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole: "non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022".

1-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 868 milioni di euro per l'anno 2021, di 732 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.543 milioni di euro per l'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma."».

17.1000/60



AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al nono *Consequentemente*, al capoverso "all'articolo 2" sopprimere le parole da "a 918 milioni" fino a "per l'anno 2022".

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e a 732 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/61

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

A.S. 1586

Subemendamento

 FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000 le parole da "Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente" fino alle "si applicano a decorrere dal 2020" sono soppresse.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2,108 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,205 milioni di euro a decorrere dal 2022.

17.1000/62

A.S. 1586

Subemendamento


FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000, nei conseguentemente, alinea "All'articolo 89", dopo le parole "All'articolo 89" inserire le seguenti:

"al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il saldo attivo della rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni»;

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento»;

b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «del quarto esercizio successivo» sono sostituite con le parole: «del terzo esercizio successivo».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

17.1000/63

Atto Senato 1586
Sub Emendamento
Emendamento 17.1000

All'emendamento 17.1000, sopprimere il dodicesimo "conseguentemente".

Conseguentemente,

agli oneri derivanti, pari a 2,108 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,205 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

ROMEO, FAGGI, ZULAINI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA

17.1000/64

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Quirke

TRENTACOSTE,

DOBICESIMO

All'emendamento 17.1000, all'~~undicesimo~~ "consequentemente", dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 89-ter.

1. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

17.1000/65

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Trentacoste
TRENTACOSTE,

Dodicesimo

All'emendamento 17.1000, ~~all'undicesimo~~ «conseguentemente», dopo l'art. 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

17.1000/66

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Trentacoste
TRENTACOSTE,

DODICESIMO

All'emendamento 17.1000, all'~~undicesimo~~ «conseguentemente», dopo l'art. 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.1000/67

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Trento e Coste
TRENTACOSTE,

All'emendamento 17.1000, all'~~undicesimo~~ ^{DODICESIMO} "conseguentemente", dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 89-ter.

(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera a), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

17.1000/68

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Frubel

TRENTACOSTE,

All'emendamento 17.1000, dopo il dodicesimo "conseguentemente", aggiungere il seguente:

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».

17.1000/69

AS 1586

Sub emendamento all'emendamento 17.1000 Governo

il tredicesimo "conseguentemente" è soppresso.



Sen. GRASSI

17.1000/70

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Martelli
MARTELLI, CENTINAIO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al capoverso

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente: “Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.»

apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

- *dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso:*

«Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis (Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.
2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17.1000/71

112

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

- a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;
- c) quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

17.1000/71

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

SUB-EMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Al capoverso

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente: “Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.»

apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»

- *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis “I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

- a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

17.1000/72

112

10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

~~RIVOLTA~~, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI Simone, CALDEROLI, CANDIANI, CANTU', CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

17.1000/72

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

er

SUB-EMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000



ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Al capoverso

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente: «Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.»

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 304,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 197,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

- a) quanto a 112,5 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;
- c) quanto a 197,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

17.1000/73

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Dopo il capoverso

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.»


inserire il seguente:

«Conseguentemente:

All'articolo 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

'31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.'»

 CORNI, PERGREFFI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

17.1000/74

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

A.S. 1586

Subemendamento

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000, capoverso "Art. 91", sostituire le parole "2019, 2020, 2021" con le seguenti "2020, 2021".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 306,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:

- a) quanto a 194 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;
- b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

17.1000/75

Subemendamento

Emendamento 17.1000

FERRO

Al capoverso "Art. 91", al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "tre punti percentuali" con le seguenti: "1,5 punti percentuali";
- b) dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
 - "h) concessioni di trasporto o distribuzione di gas naturale;
 - i) concessioni di stoccaggio di gas naturale";
 - l) concessioni per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale".

17.1000/76



AS 1586

Subemendamento

Emendamento 17.1000

PICCHETTO, DAMIANI, FERRO

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 91", al comma 1, sostituire le parole "tre punti percentuali" con le seguenti: "1,5 punti percentuali".

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 153.25 milioni di euro per l'anno 2020, di 99,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/77



Subemendamento

Emendamento 17.1000

DAMIANI

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 91", al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

Motivazione - I terminal operator portuali italiani, che operano in un mercato aperto alla concorrenza internazionale, in quanto concessionari di aree e banchine demaniali pagano canoni concessori di gran lunga superiori rispetto ai valori stabiliti periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, canoni soggetti a rivalutazione ISTAT. Essi hanno investito e tutt'ora investono copiose risorse finanziarie sul demanio pubblico (di proprietà dello Stato) in opere e miglioramenti strutturali e tecnologici, che restano nella disponibilità dello Stato e nella gestione delle AdSP (enti pubblici non economici).

Colpire con una aliquota aggiuntiva IRES il reddito dei terminal operator significa penalizzare un settore che già risente pesantemente sia di un sistema carente di reti infrastrutturali sia della non positiva congiuntura economica, nonché della fortissima concorrenza straniera. Un ulteriore gravame a carico di questi operatori determinerebbe inoltre la diminuzione di risorse necessarie per nuovi investimenti in strutture ed equipment, di cui la portualità italiana sempre più abbisogna, soprattutto nella fase che stiamo vivendo di carenza di risorse pubbliche da investire nei porti.

17.1000/78



A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 17.1000, capoverso: «Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione», al comma 1, sopprimere le lettere d), f), g).

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

CALANDRINI



CIRIANI

DE BERTOLDI

LA PIETRA

17.1000/79

Subemendamento

Emendamento 17.1000

GALLONE, PICHETTO

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 91", al comma 1, sopprimere la lettera d):

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/80



Subemendamento

Emendamento 17.1000

GALLONE, FICHETTO

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 91", al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000 / 81



Subemendamento

Emendamento 17.1000

PICHELLO, DAMIANI, TOFFANIN

Al capoverso "Art. 91 Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività in concessione" al comma 1, sopprimere la lettera g).

~~Conseguentemente al minor gettito, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.~~

MOTIVAZIONE

L'emendamento 17.1000 istituisce una 'Robin tax', iniqua e vessatoria e ancora più penalizzante per l'industria tradizionale anche dei media, già enormemente provata da una pressione fiscale senza paragoni e da un livello dei costi della produzione elevatissimo rispetto alle possibilità di generare ricavi e utili in un quadro generale di cronica e pensante stagnazione.

Tale intervento, sostanzialmente aggiunge una nuova tassa anche al settore radiotelevisivo che è volto a generare cultura, informazione, con un valore sociale e pluralistico, prima ed oltre quello economico, di cui dovrebbe essere garantito lo sviluppo in un ambiente competitivo sano.

Si sottolinea inoltre che a differenza dei servizi offerti dagli altri concessionari indicati nella proposta, il servizio offerto dal settore radiofonico è gratuito con l'unica possibilità di recupero di tale aggravio in un aumento dei costi pubblicitari che metterebbero completamente fuori mercato le aziende del settore a tutto vantaggio delle multinazionali del web.

17.1000/82



AS 1586

Sub emendamento all'emendamento 17.1000 Governo

Al tredicesimo "conseguentemente" , capoverso "art. 91 " dopo il comma 2 inserire il seguente :

"2-bis. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1. La vigilanza dell'Autorità della concorrenza e del Mercato si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


Sen. GRASSI

17.1000/83

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Al capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: "**3-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".**"

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. UNTERBERGER

SEN. BRESSA

17.1000/84

Subemendamento

Emendamento 17.1000

~~CRAZI, ROMANI, BERUTTI~~

Al capoverso "*Conseguentemente* All'articolo 91", dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/85



A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso Art.91, aggiungere il seguente:

<< Art. 91-bis

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.".

1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

MANCA, FERRAZZI

17.1000/86

Manca

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente: "Art. 91-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. UNTERBERGER

SEN. BRESSA

17.1000/87

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

Dopo il capoverso Articolo 91, è aggiunto il seguente: << All'articolo 96, comma 5, dopo le parole "lettera b)." sono aggiunte le seguenti ",numeri 1), 2) e 4)".

D'ALFONSO, ASTORRE



17.1000/88

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000

 CONZATTI, PIRRO, MANCA, ERRANI, STEGER

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "Articolo 91" è aggiunto il seguente:

<<Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

"Art. 98-bis (*Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.">>

17.1000/83

A.S. 1586
Subemendamento all'emendamento 17.1000

PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI, STEGER

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "Articolo 91" aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis (Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021";
 - b) al comma 861 sono soppresse le seguenti parole: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.";
 - c) al comma 868, le parole: "A decorrere dal 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2021".
2. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "Entro il 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° luglio 2020".».

Edino

17.1000/30

A.S. 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000


MANCA

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso "Articolo 91" è aggiunto il seguente:

<<Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

"Art. 98-bis

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: al comma 1-ter, dopo le parole "da parte di un'impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, ". >>

17.1000/31

AS 1586

Subemendamento all'emendamento 17.1000


Al sedicesimo *Conseguentemente*, capoverso "missione 29 - politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", sostituire la variazione in tabella con la seguente:

"2020

CP: - 100.000

CS: -100.000"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

 ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

17.1000/92

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 17.1000

Al sedicesimo conseguentemente, sopprimere il capoverso "missione 13"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 460 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

a) quanto a 246 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Romeo, faggi, Zuliani, rivolta, tosato

17.1000/83

Emendamento

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

(1) *Conseguentemente:*

All'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

(2) *Conseguentemente:*
alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

(3) *Conseguentemente:*

All'articolo 76, comma 1, le parole: “A decorrere dal 1° marzo 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2020”.

(4) *Conseguentemente:*
L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

Art. 78

(Fringe benefit auto aziendali)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo

d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;”.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

(5)
Conseguentemente:

All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole da: “L'imposta non è dovuta” a “legge 27 dicembre 2002, n. 289”, sono sostituite dalle seguenti: “Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.”;
- b) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.”;
- c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: “dei MACSI”, sono aggiunte le seguenti: “, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari.”;
- d) nel comma 7, le parole “1 euro” sono sostituite dalle seguenti: “0,50 euro”;
- e) nel comma 8, le parole “Agenzia delle entrate”, sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei Monopoli”;
- f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.”;
- g) nel comma 14, le parole: “dell'Agenzia delle entrate e”, sono soppresse;
- h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando

per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione”.

- i) Il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.”;
- l) Nel comma 20, le parole: “Alle imprese attive nel settore”, sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore”.

6)

Conseguentemente:

L'articolo 87 è soppresso.

7)

Conseguentemente:

l'articolo 98 è sostituito dal seguente: “Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

“1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: «d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.».

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

8) *Conseguentemente:*

All'articolo 99 comma 2, sostituire le parole “è incremento di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti “è incremento di 509 milioni di euro per l'anno 2020”.

9) *Conseguentemente*

All'articolo 2, comma 1, le parole “non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024”.

10) *Conseguentemente:*

Dopo l'articolo 87, è inserito il seguente

Art. 87-bis

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in

essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

11)
Conseguentemente:

All'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

12)
Conseguentemente:

Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

ART. 89- bis

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il

contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";

c) al comma 18, dopo le parole: "libretti di risparmio detenuti all'estero", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";

e) al comma 22, dopo le parole: "le disposizioni previste per", le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020.

13)

Conseguentemente:

L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.

1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;

f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

(14) *Conseguentemente:*

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000

CS: - 20.000.000

2023

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

(15) *Conseguentemente* alla Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali – U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate – U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2021

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2022

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2021

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2022 e successivi

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

2020

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2021

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2022 e successivi

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

2020

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2021

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2022 e successivi

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto) Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2021

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2022 e successivi

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

2020

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

2021

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

2022 e successivi

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2021

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2022 e successivi

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2021

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2022 e successivi

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2021

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2022 e successivi

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

(16)

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, U.d.V. 1.4:

2020

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2021

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2022 e successivi

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, U.d.V. 2.4:

2020

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2021

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2022 e successivi

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

*Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.d.V. 1.8:*

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

*Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo
del trasporto, U.d.V. 8.1:*

2020

CP: - 460.000.000

CS: - 460.000.000

Missione: Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

2020

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2021

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2022

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of a government official, written over the printed text 'IL GOVERNO'.

Relazione tecnica

Sez. I

Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La proposta modifica l'articolo 17, comma 1, prevedendo l'incremento della dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 40 milioni di euro annui dal 2020.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

La proposta normativa assegna una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Disposizione in materia di accise sul gasolio commerciale – Modifica articolo 76

La proposta emendativa stabilisce che i veicoli di classe euro 3 siano esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri, a decorrere dal 1° luglio 2020 (anziché dal 1° marzo 2020).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, tenuto anche conto delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), si ritiene che il risparmio atteso stimato nella relazione tecnica alla disposizione che si intende emendare con la presente proposta possa essere ridotto prudentemente di un importo pari a 50 milioni di euro.

Pertanto, dall'attuazione della proposta emendativa in esame derivano minori risparmi di spesa per 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Fringe benefit auto aziendali – Modifica articolo 78

La disposizione, sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 78, prevede una modifica nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale:

- per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e 60% a partire dal 2021

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. In assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto

intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

Classi CO ₂ g/km	Frequenza	Peso
fino a 60	10.967	1,3%
tra 60 e 160	780.808	93%
tra 160 e 190	33.730	4%
oltre 190	14.612	1,7%
TOTALE	840.117	100%

Dati Vi.Sta 2018

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e +10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti.

Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	1,0	5,3	7,2	5,4	0,5	-4,6
Addizionale Regionale	0,0	0,06	0,29	0,37	0,27	0,00
Addizionale Comunale	0,0	0,03	0,13	0,15	0,09	-0,03
Totale	1,0	5,4	7,6	5,9	0,9	-4,6

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 78 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-331,6	-354,6	-346,4	-339,5	-338,4	-340,8
Addizionale Regionale	0	-18,3	-18,0	-17,5	-17,2	-17,2
Addizionale Comunale	0	-9,1	-6,8	-6,6	-6,5	-6,5
Totale	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5

in milioni di euro

Imposta sulla plastica – Modifica articolo 79

La proposta emendativa è volta ad escludere dal pagamento dell'imposta sui MACSI i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Il medesimo emendamento inoltre dispone l'esclusione dal pagamento dell'imposta della plastica riciclata utilizzata per la produzione di manufatti in plastica con singolo impiego e riduce a 0,5 euro al kg l'aliquota di imposta da applicare alla materia plastica, purché non provenga da processi di riciclo, nel cui caso l'imposta non è dovuta. Infine, la proposta normativa prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce manufatti in plastica con singolo impiego utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri manufatti in plastica con singolo impiego sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, la base imponibile dell'imposta viene ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi (fonte associazioni di categoria). Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI, aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della proposta emendativa.

Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata.

Qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa differenziali rispetto a quelli già stimati per la norma originaria sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	-767,0	-1.612,9	-1.678,5	-1.752,6
IIDD	0,0	234,8	393,2	302,3
IRAP	0,0	56,8	93,3	69,4
Totale	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9

in milioni di euro

Abrogazione articolo 87

La disposizione abroga la misura contenuta nell'articolo 87 in materia di imposta di bollo sui certificati penali.

La misura determina una perdita di gettito pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Graduale recupero dei tagli del decreto legge n. 66/2014 - Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

La norma in esame determina un onere di 85, 829 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, in quanto prevede l'incremento netto per un pari importo della dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

Tale onere è determinato da un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, quale parziale compensazione degli effetti finanziari del disposto del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sulla predetta dotazione del fondo di solidarietà comunale, nonché dalla riduzione dello stesso fondo di 14,171 milioni di euro annui occorrente a decorrere dall'anno 2020 in conseguenza della minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati. Tale ultima modifica, risulta finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni stessi dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

La proposta normativa genera un onere differenziale di 100 milioni di euro annui dal 2020 rispetto a quanto previsto dall'articolo 98 del disegno di legge di bilancio.

Fondo Esigenze indifferibili (FEI)

La proposta prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo, comma 200 della legge 190/2014, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 99, comma 2, per 295 milioni di euro.

Modifica Clausola di salvaguardia aumento accise.

La proposta è volta a modificare la clausola di cui all'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre n. 190 del 2014. La predetta modifica comporta maggiori entrate per 868 milioni di euro nell'anno 2021, 732 milioni di euro nell'anno 2022, 1.522 milioni di euro nell'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Estromissione agevolata beni soci – art. 87 - bis

La norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2019, e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 (60%) ed entro il 30 giugno 2021 per la parte rimanente. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione con L. n. 232/2016 e utilizzati anche nella valutazione degli effetti della Legge di Bilancio 2019, risultano i seguenti effetti sul gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Considerando l'adesione rilevata dai dati F24 rispetto ai dati della stima indicati nella RT originaria alla, si ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex-post e a quanto indicato nella RT alla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari della proposta in oggetto considerando la disposizione relativa al versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2020 (60%) e nel 2021 (40%):

	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Modifica rivalutazione beni d'impresa - Modifica articolo 89

La disposizione interviene all'articolo 89 nella parte relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa. In particolare, viene prevista una rateizzazione del versamento delle imposte sostitutive in tre annualità, con un ulteriore vantaggio in termini finanziari per i contribuenti il cui importo del versamento sia superiore a 3 milioni di euro.

La modifica genera i seguenti nuovi effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4
IRPEF	0	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1
IRAP	0	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4
Totale	17,7	17,7	14,3	-10,9	-7,5	-7,9

in milioni di euro

Rispetto alla stima originaria si hanno i seguenti effetti differenziali:

EFFETTI DIFFERENZIALI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	2,5	5,1	-2,4	0,2	-0,2
IRPEF	0,0	0,2	0,8	-0,2	0,2	-0,1
IRAP	0,0	0,7	1,6	-0,9	0,0	0,0
Totale	0,0	3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3

in milioni di euro

IVIE – IVAFE art. 89 - bis

L'ipotesi di modifica normativa prevede l'estensione delle imposte IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

La stima dell'estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

- è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFAE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie)

- sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW.

- le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito

- IVIE pari a circa 1,187 milioni di euro
- IVAFE pari a circa 0,018 milioni di euro

La tabella seguente illustra gli effetti finanziari in termini di cassa, con la decorrenza dal 2020.

	2020	2021	2022
IVIE	0	2,077	1,187
IVAFAE	0	0,031	0,018
TOTALE	0	2,108	1,205

in milioni di euro

Modifica dei concessionari Modifiche art. 91

L'emendamento proposto sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 91 e dispone che, al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, **nonché alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale**, negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24% maggiorata di tre punti percentuali qualora esso derivi da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni”;

In sede di stima, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato si stima pari a circa 12,3 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3% si avrebbe un maggior gettito per circa 369,8 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

Di cassa, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento sarebbe il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	+647,1	+369,8	+369,8	-277,3	0,0

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 91 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	+306,5	+199,5	+199,5	-447,6	-170,3

Sez II

Guardia di Finanza – Simest

La proposta emendativa è volta a rimodulare le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modifiche intendono aumentare le disponibilità assegnate alla Guardia di finanza nel 2020 per un totale di 20 milioni di euro, per far fronte alle specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione connesse ad interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, compensati con una riduzione del medesimo importo sul capitolo relativo alla Simest. Un'operazione di segno opposto è disposta per l'anno 2023. In dettaglio, sono apportate le variazioni alle seguenti Missioni/programmi/capitoli :

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno cap. 7298 – Simest

Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica cap. 7837 - GdF

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali cap. 7852 - GdF

INGV

La proposta normativa dispone l'incremento per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 delle risorse assegnate all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) iscritte sul capitolo n. 7736 relativo al "Contributo all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (ingv) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimicoetc", programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento del piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2017, numero 205.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative al "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" di all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, capitolo 7591 – Missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare.

Maggiori entrate

Con il "DL Crescita" (articolo 12-quinquies DL n. 34/2019) è stata disposta la proroga al 30 settembre della scadenza dei termini di versamento delle imposte Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate all'autoliquidazione per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e per i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati. I medesimi contribuenti potevano versare il 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute.

La metodologia di elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate si basa sull'elaborazione dei flussi informativi sui contribuenti e sulle imposte versate a titolo di primo acconto e di saldo e acquisite al 30 agosto di ciascun anno, in assenza di provvedimenti che differiscono le scadenze di versamento.

Queste informazioni sono utilizzate per effettuare la proiezione dei versamenti della seconda rata di acconto dovuti il 30 novembre di ciascun anno al fine di aggiornare le previsioni su base annua delle imposte autoliquidate e delle imposte sostitutive collegate e di effettuare la previsione per gli anni successivi.

Per effetto del posticipo delle scadenze di versamento dei soggetti Isa e dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario, quest'anno le previsioni incluse nella Nadef sono state elaborate su una platea di soggetti notevolmente inferiore. In particolare i soggetti che hanno versato Irpef alla scadenza del 30 settembre e del 30 ottobre sono stati oltre 3 milioni pari al 40% del totale, quelli Ires oltre 600 mila pari al 60% del totale e quelli Irap oltre 2 milioni pari al 76 % del totale.

	Frequenze contribuenti risultanti al 30 ottobre (A)	Frequenze contribuenti che hanno versato a settembre e ottobre (B)	(B)/(A)
Irpef	7.989.025	3.223.418	0,40
Ires	1.002.450	604.630	0,60
Irap	2.856.482	2.165.241	0,76

Con il versamento del 30 ottobre scorso si sono completati i versamenti per saldo e primo acconto dell'autoliquidazione Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate. L'acquisizione dei suddetti flussi di entrata ha consentito di aggiornare le stime relative alle imposte autoliquidate predisposte in occasione della NadeF (che includono anche la proiezione del secondo acconto), e che – a differenza dell'esercizio precedente – si basano su **tutta la platea dei contribuenti**.

Nel dettaglio partendo dalle informazioni indicate nella delega di versamento, il gettito aggiornato ai versamenti del 30 ottobre è stato integrato delle rate che il contribuente ha dichiarato di versare entro il 16 novembre ottenendo così il dato complessivo di saldo e primo acconto distintamente per Irpef, Ires e Irap. Per l'aggiornamento della stima del secondo acconto sono stati utilizzati i consueti criteri di calcolo: alla prima rata di acconto (determinata considerando anche i versamenti rateali che verranno effettuati fino al mese di novembre) è stato applicato il fattore storico di proiezione (calcolato come media dell'ultimo triennio del rapporto fra secondo acconto e primo acconto).

Nello specifico, l'esercizio di proiezione tiene conto delle minori entrate previste dall'art. 58 del DL 124/2019 (1.460 milioni di euro) che ha rimodulato la prima e la seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50% ciascuna a partire dal versamento del secondo acconto 2019 per i soggetti ISA e i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati.

Per l'Irpef si stimano maggiori entrate per 1.205 milioni di euro rispetto alle previsioni NadeF. Per quanto riguarda l'Ires, lo scostamento positivo rispetto alle previsioni è di 43 milioni di euro. Infine l'Irap mostra uno scostamento negativo di -491 milioni di euro. Per le imposte sostitutive, collegate all'autoliquidazione, si registra un risultato positivo di 538 milioni di euro. Le compensazioni risultano in diminuzione rispetto a quanto previsto e comportano un miglioramento di 208 milioni di euro.

Nel complesso, rispetto alle previsioni incluse nella NadeF, i risultati dell'autoliquidazione mostrano uno scostamento positivo di **1.503 milioni di euro** al netto delle minori entrate rimodulate per effetto dell'art. 58 del DL 124/2019.

Autoliquidazione 2019 confronto previsioni e proiezioni (milioni di euro)			
	previsioni NADEF	proiezioni	proiez-prev
IRPEF	18.734	19.939	1.205
IRES	31.733	31.776	43
IRAP	14.859	14.368	-491
Imposte sostitutive e addizionali	4.826	5.364	538
Compensazioni	-8.751	-8.543	-208
Effetto complessivo sui saldi	61.401	62.904	1.503

Al fine di individuare la quota di maggiori entrate strutturali per l'anno 2020 e successivi, è stato inoltre effettuato il monitoraggio delle voci delle entrate tributarie non considerate nell'autoliquidazione per tutti i comparti della PA (Bilancio dello Stato al netto delle poste correttive ed enti territoriali), utilizzando i flussi di monitoraggio del gettito acquisiti a tutto ottobre.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, per le voci d'imposta non comprese nell'autoliquidazione si rileva uno scostamento negativo dalle previsioni di **662 milioni di euro** dovuto principalmente al rallentamento dell'andamento delle ritenute Irpef e alla contrazione delle imposte indirette (fatta eccezione per l'Iva sugli scambi interni che continua a registrare risultati positivi).

Sulla base di questa metodologia si stima un aumento strutturale delle entrate tributarie della PA rispetto alle previsioni della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 di 841 mln di euro per il 2020 e gli anni successivi che derivano dal saldo tra il risultato positivo dell'autoliquidazione (+1.503 milioni) e l'esito del monitoraggio sulle altre voci di entrata (-662 milioni).

La tabella seguente riporta il risultato sulle entrate della Pa per i diversi livelli di governo.

Confronto Proiezioni-Previsioni			
	Proiezione a tutto Dic	Previsioni Nadef 2019	Δ
<i>(dati in milioni di euro)</i>	(a)	(b)	(a-b)
Totale Entrate	507.207	506.366	841
Totale BdS	467.706	466.070	1.636
Totale Dirette	248.595	246.985	1.610
Totale Indirette	219.111	219.085	26
Imp territoriali	75.130	75.691	-561
Poste correttive compresi ruoli (*) (**)	-35.629	-35.395	-234

(*) le poste correttive nettizzano il gettito

(**) per i ruoli la proiezione considera 300 mln di maggiori entrate rispetto alla Nadef

Al bilancio dello Stato sono apportate le modifiche alle pertinenti unità di voto dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con le risultanze illustrate.

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

La proposta, inoltre, prevede la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 relativi alla "Spese connesse all'istituzione, al funzionamento e alle attività della centrale per la progettazione delle opere pubbliche" del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato » nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio

e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale

L'emendamento dispone, infine, in relazione all'anticipazione di risorse disposta per il 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale con emendamento al decreto legge n. 124 del 2019, la riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa della Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, per un importo di 460 milioni di euro nell'anno 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

ca

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

4 DIC. 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prospetto riepilogativo oneri e coperture Emendamento

	SNF						IND					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Risorse emendamenti	1.661,7	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5	1.910,8	1.642,3	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5	1.910,8
Revisione gettito a utoliquidazione	e 841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0
Trasferimenti RFI	s -460,0						-460,0					
IVIE e IVAFE	e	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2		2,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Revisione misura concessionari (add. 3% e estensione concessionari)	e 306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3	-170,3	306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3	-170,3
Centrale di progettazione	s -40,0						-20,6					
Rimodulazione c. 1072 - Simest	s	-20,0		20,0				-20,0		20,0		
Riduzione Fondo perenti MEF	s -3,0	-3,0	-3,0				-3,0	-3,0	-3,0			
Rivalutazione beni di impresa - rimodulazione rate (art. 89)	e	3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3		3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3
Estromissione agevolata beni ai soci	e 11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8	-3,8	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8	-3,8
Revisione accise (art. 2)	e	868,0	732,0	1.522,0	1.243,0	1.243,0		868,0	732,0	1.522,0	1.243,0	1.243,0
Oneri emendamenti	-1.651,6	-1.941,3	-1.781,2	-1.889,5	-1.908,0	-1.910,4	-1.642,2	-1.921,9	-1.761,8	-1.870,1	-1.888,6	-1.891,0
Revisione imposta plastica (art. 79)	e -767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9	-1.380,9	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9	-1.380,9
Revisione fringe benefit auto aziendali (art. 78)	e -331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5
Comuni - Incremento FSC	s 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fondo affitti	s 50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0			
Agevolazioni accisa gasolio autotrasportatori con mezzi euro 3 - decorrenza 1° luglio (art-76)	s 50,0						50,0					
Vigili del Fuoco - armonizzazione	s 40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Rimodulazione c. 1072 - GdF	s -	20,0		-20,0				20,0		-20,0		
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia	s 3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0			
Soppressione modifica esenzione bollo certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale - introduzione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio (art. 87)	e -25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Fondo esigenze indifferibili	s 295,0						295,0					
Saldo emendamento	0,1	0,8	0,6	0,5	3,5	0,4	0,1	20,2	20,0	19,9	22,9	19,8

07.1000

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1586

EMENDAMENTI
RELATORI

VOLUME 2

9 dicembre 2019

Emendamento

All'articolo 6 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 714 è abrogato;

b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

“715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

I relatori

6.2000

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Art. 7

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo

F. 2000

I RELATORI

[Handwritten signature]

AS 1586

All'articolo 8 Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

“857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) le opere con costo fino 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi; b) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi; c) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi.”».

8.2002

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Art. 8

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-bis. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "in cui versa la rete viaria", inserire la seguente: "provinciale" e sostituire le parole: "è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana" con le seguenti: "è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti".

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a istituire, per tutta l'attività progettuale e realizzativa da esercitarsi sulla rete viaria provinciale della Regione siciliana, un Commissario straordinario operante con i medesimi poteri previsti per i Commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali "ritenuti prioritari" di cui al comma 1 della presente disposizione.

In effetti, nel pur generale quadro di disagio della rete viaria siciliana, le condizioni di maggiore degrado hanno riguardato proprio le strade provinciali, anche a causa delle problematiche amministrative delle ex Province, che hanno precluso la chiusura dei relativi bilanci (se non in estremo ritardo e tramite norme derogatorie) e la stessa capacità di utilizzo delle risorse stanziata per la manutenzione straordinaria della viabilità riguardano proprio la rete viaria provinciale.

Attualmente vi sono 87 interventi già finanziati con fondi FSC 2014-2020 e fondi POC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Sicilia per un totale di euro 154.632.080,75 e 123 interventi finanziati con fondi FSC ante 2007 e POC 2014-2020 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Trasporto stradale - 2° Atto Integrativo" per un totale di euro 90.254.188,27, cui vanno ad aggiungersi 129 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il periodo 2019-2023 con il D.M. 49 del 16/02/2018 con interventi predefiniti per ciascuna ex Provincia e 540 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio per l'anno 2019 per l'edilizia scolastica e la manutenzione straordinaria delle strade provinciali per il periodo 2019-2025. Risulta evidente la necessità di un'accelerazione delle attività esecutive e di spesa, istituendo un Commissario *ad hoc*, con lo scopo di realizzare questa mole di interventi e di garantire il supporto e la flessibilità operativa necessaria, mediante gli stessi poteri previsti al comma 3 dello stesso art. 4 del d.l. n. 32 del 2019.

Considerata l'autonomia degli enti preposti a tale spesa, anche di natura costituzionale, con particolare riferimento allo Statuto Speciale della Regione Siciliana, l'emendamento subordina la concreta operatività della struttura commissariale alla stipula di previe apposite convenzioni fra le provincie, la Regione e il Commissario straordinario.

Relazione tecnica

La proposta emendativa in esame apporta modifiche al testo in vigore del comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, così come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Con la prima modifica si prevede l'istituzione di un commissario ad hoc per la realizzazione di interventi progettuali ed esecutivi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana.

8.2003

/

AR

AR

Q

4/2

Con la seconda modifica al Commissario straordinario vengono estesi i poteri previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione e pertanto con la modifica successiva il termine "sovrintendere" viene sostituito dal termine "realizzare".

Con l'ultima modifica è prevista la stipula di apposite convenzioni fra le provincie, la Regione e il Commissario straordinario.

Il presente emendamento, pertanto, ha carattere ordinamentale e, dunque, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.2003


2/2



All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole “dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali”;
- b) al comma 2, dopo le parole “economia circolare”, sono aggiunte le seguenti: “il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi”;
- c) al comma 4, dopo le parole “garanzie di cui al comma 2”, sono aggiunte le seguenti: “anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico”;
- d) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico”.

11.2000



Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

1. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
5. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la detrazione di cui al presente articolo, ferma restando la ripartizione in dieci quote annuali, si applica nella misura 50 per cento”.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2031.

25.2000




Articolo 28

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

28. 2001



Educazione civica

Dopo l'art. 28 aggiungere

ART. 28 bis

Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole "vita civica" inserire la parola "economica";
- b) all'art. 1, comma 2, dopo le parole "attiva e digitale" inserire le parole "educazione finanziaria";
- c) all'art. 3, comma 1, inserire la lettera "i) educazione finanziaria";
- d) all'art. 3, comma 2, dopo le parole "cittadinanza attiva" inserire le parole "l'educazione finanziaria";
- e) all'art. 4, comma 1, dopo le parole "della partecipazione" inserire le parole "dell'educazione finanziaria";
- f) all'art. 6, comma 1, sostituire le parole "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "4 milioni e 200 mila euro".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

- 2020: - 200.000;
- 2021: - 200.000;
- 2022: - 200.000.

28.0.2001

I RELATORI



Articolo 32

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 32-bis

(Banche di credito cooperativo)

1 All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.".

2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti parole: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti parole: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

32.0.2000

÷

[Handwritten signature]

1/2

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente comma: "4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3".

I RELATORI

32.0.2000

2/2

AS 1586

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*

ARTICOLO 39

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-bis. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, le parole: “alla società” sono sostituite dalle seguenti: “a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci”;*
- b) *dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati.”.*

39.2000



RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento vengono introdotte modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, con le quali si precisa, da un lato, che la società cui le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite è una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci, e, dall'altro, che al capitale della predetta società non possono in ogni caso partecipare, neppure indirettamente nonché mediante conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati.

La disposizione risponde all'esigenza di garantire che vengano operati e costantemente monitorati ingenti investimenti infrastrutturali sulle reti idriche dei territori interessati.

Dalla disposizione, che interviene sui meccanismi di *governance* della società, con lo scopo di migliorarne i processi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

39.2000

Fondo non autosufficienze


Dopo il comma 1 dell'articolo 40, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.»

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo

I RELATORI

40.2000



AS 1586

Art. 44

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

4-ter. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-quater. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.

Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

b) alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono

44.2001

÷

phic (1/2)

apportate le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 27.000.000;

2022: - 37.000.000.

I RELATORI

44.2001

2/2


A. M. A.

ARTICOLO 47

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7 bis

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPEL" e successive modificazioni.">>

Relazione illustrativa

La proposta di una banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall'INAIL, consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all'INAIL.

L'adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un'analogha banca dati.

Allo stato, possiamo affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

I RELATORI

47.2000

—

A

1/2

Amal O

La proposta non produce costi per la finanza pubblica, anzi da una nostra valutazione (se pur approssimata, vedi tabella 1), nel caso si dovesse raggiungere l'obiettivo del 100% delle verifiche, porterebbe un beneficio alle entrate erariali e alle competenze INAIL di oltre 100 milioni di euro all'anno.

Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

Tabella 1

VALUTAZIONE ECONOMICA								
	Numero impianti	Quotazione media	Fatturato	Fatturato annuo medio	IVA	IRES	INAIL 5%	ENTRATE 100% VERIFICHE
Imprese	4.390.000	200,00 €	878.000.000,00 €	292.666.666,67 €	64.386.666,67 €	7.024.000,00 €	14.633.333,33 €	
P.A.	1.000.000	200,00 €	200.000.000,00 €	66.666.666,67 €	14.666.666,67 €	1.600.000,00 €	3.333.333,33 €	
			1.078.000.000,00 €	359.333.333,33 €	79.053.333,33 €	8.624.000,00 €	17.966.666,67 €	105.644.000,00 €
ENTRATE ANNUE ERARIALI + INAIL			105.644.000,00 €					

L'incremento delle attività di verifica, dovuto ad una consistente riduzione dell'elusione dell'obbligo di legge da parte dei datori di lavoro, comporterebbe inoltre un incremento dei livelli occupazionali di giovani ingegneri e/o periti industriali che, nel caso si dovesse raggiungere l'obiettivo del 100% delle verifiche, valutiamo essere intorno a 3000 professionisti.

La proposta prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui - analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici - occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR 462/01) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 (pag.36), che alleghiamo.

Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema a quello da noi proposto può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462.

47.2000

[Signature] (2/2)
[Signature]

9 dicembre 2019 – ore 11_00

AS 1586

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Articolo 58-bis

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:
"Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziato, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede

58.0.2001

÷

AC

M

1/4

governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per tale anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.

Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: "Misure in materia di pensioni e lavoro".

Relazione tecnica

Comma 1

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3) ha aggiunto, all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 (8.10.2016), ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.

Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 5.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.

L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i

58.0.2001

÷

⊗

Handwritten signature

2/4

lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 139, le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.

Per il 2019, la legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 139, nel prorogare le misure di cui sopra per l'annualità 2019, ha stanziato ulteriori 117 milioni di euro, ripartiti tra le regioni con il decreto interministeriale n. 16 del 29.04.2019. Il comma 254, inoltre, ha previsto un finanziamento per le specifiche situazioni occupazionali della Regione Lazio di 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Sardegna, bisogna considerare la successiva previsione di 9 milioni di euro contenuta nella dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 e lo stanziamento di ulteriori 3,5 milioni di euro previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.

Anche per le specifiche esigenze occupazionali della regione Sicilia, è stato previsto un finanziamento ulteriore di 30 milioni di euro con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.

Infine l'art. 10 del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101 ha stanziato 1 milione di euro per la mobilità in deroga ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per l'Area di crisi industriale complessa di Isernia.

Le somme residue derivanti dai finanziamenti sopra elencati e 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione potranno essere destinate, nell'anno 2020, dalle Regioni alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGS), nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (mobilità in deroga).

Comma 2

La disposizione si propone di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino, riconosciute con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 3

L'intervento non comporta ulteriori oneri, considerato che viene prevista la possibilità di attivare la CIGS nel limite massimo complessivo delle risorse già stanziato. Pertanto, in assenza della disponibilità delle risorse finanziarie, non può essere stipulato nessun accordo di CIGS per la causale della cessazione di attività.

Comma 4

58.0.2001

3/4

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

L'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.

La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri pari a 46,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che viene contestualmente incrementato per 21,7 mln di euro per l'anno 2020. A tale maggiore onere per 21,7 mln di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Tale riduzione per il solo anno 2020 e solo limitatamente all'importo indicato a copertura del rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione è resa possibile dagli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di apposita Conferenza dei servizi senza compromettere il riconoscimento dei benefici per l'anno 2020.

58.0.2001

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis

(Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.”.

3. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno

58.0.2002

:/ A. P. M. e (1/2)

2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

I Relatori

58.0.2002

~~_____~~
_____ a

2/2

Emendamento

Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Articolo 58-bis


(Fondo vittime di gravi infortuni)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.

I relatori

58.0.2003

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Articolo 63

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento”.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.

I RELATORI

63. 2000



Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis

1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'unione europea.

2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.».

91.0.2000

÷

1/3

R

1/3

Relazione illustrativa

La presente disposizione si rende necessaria a seguito del parere motivato emesso dalla Commissione europea in data 25 luglio 2019 nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestando la violazione delle disposizioni della direttiva IVA (dir. 2006/112/CE) che determinano la "territorialità" delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire per un periodo non superiore a novanta giorni, delle imbarcazioni da diporto.

In particolare il parere motivato evidenzia che dall'articolo 56 della direttiva IVA si evince che, in via generale, il luogo della prestazione di servizi, costituita dalla locazione o dal noleggio di un'imbarcazione da diporto, qualora sia a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dalla sede della sua attività economica o da una stabile organizzazione situata in detto luogo, deve essere il luogo in cui l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.

L'articolo 59 bis, lettera a), della direttiva IVA consente agli Stati membri, per evitare i casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell'Unione europea qualora l'effettiva utilizzazione o l'effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori dell'Unione europea.

Secondo la Commissione, l'articolo 59 bis può essere applicato a causa di un rischio di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza e non può costituire la base giuridica di una normativa che preveda l'applicazione di percentuali forfettarie senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell'effettiva utilizzazione o dell'effettiva fruizione. Se non sono soddisfatte le rigorose condizioni d'applicazione dell'articolo 59 bis della direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola generale di cui all'articolo 56 della stessa direttiva.

L'Italia si è avvalsa della deroga, prevedendo, all'articolo 7 quater, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 ottobre 1972, n. 633, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, "le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato".

Tuttavia, date le difficoltà a seguire i movimenti delle imbarcazioni da diporto, con circolare n. 49/E del 7 giugno 2002, sono state stabilite percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione a seconda della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione.

La Commissione evidenzia che il ricorso a tali percentuali non risulta compatibile con le disposizioni unionali richiamate e, pertanto, ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.

91.0.2000

1/

(2/3)

[Handwritten signature]

La presente disposizione intende quindi adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva IVA, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto, secondo quanto richiesto dalla Commissione.

A tal fine la norma esplicita che il ricorso al criterio di territorialità dettato dall'articolo 7 quater, lettera e), del DPR n. 633 del 1972 risponde alla finalità di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.

La norma, inoltre, in linea con la previsione dell'articolo 59 bis della direttiva IVA, dispone che il servizio di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato fuori delle acque territoriali dell'unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che è effettivamente utilizzato e fruito al di fuori delle acque territoriali dell'Unione. E' quindi previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati le modalità e i criteri di determinazione di tale effettivo utilizzo.

La norma quindi fa riferimento a criteri di effettività per determinare la base imponibile dei servizi in esame da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quelli forfettari che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla circolare n. 49.

Relazione tecnica

La proposta normativa in esame è volta a consentire la previsione di criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto. Ciò in quanto la circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 prevede, ai fini di semplificazione, percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione a seconda della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili.

Pertanto, si ritiene che dall'attuazione della proposta normativa non derivino sostanziali effetti finanziari.

91.0.2000

3/3

A

P. S. O

**Obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell'acquisizione del codice fiscale
statunitense**

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis

1. A decorre dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

2. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, esistenti alla data del 30 giugno 2014.».

91.0.2001

÷

[Handwritten signature] (1/2)

Relazione illustrativa

L'articolo XX tiene conto dell'evoluzione applicativa delle disposizioni in materia di *Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA* (Notice 2017-46 del settembre 2017 e FAQ del 15 ottobre 2019 dell'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS) e delle interrelazioni con l'Accordo (modello IGA1) tra Italia e Stati Uniti del 10 gennaio 2014, relativamente agli obblighi di acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense dei soggetti residenti negli Stati Uniti o cittadini degli Stati Uniti, ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95. In particolare, si tiene conto delle oggettive difficoltà, riconosciute anche dall'amministrazione fiscale statunitense e riscontrate dall'Unione Europea, per gli intermediari finanziari nella raccolta del codice fiscale statunitense dei titolari di conto. Tali difficoltà riguardano soprattutto i casi in cui la qualificazione statunitense del titolare di conto sia stata attribuita in ragione del mero luogo di nascita negli Stati Uniti. Viene pertanto introdotta una diversa articolazione degli obblighi di raccolta del codice fiscale statunitense. Il comma 1 introduce, a partire dal 2020, una diversa modalità di adempimento degli obblighi procedurali che le istituzioni finanziarie italiane devono rispettare in merito all'acquisizione del codice fiscale statunitense. Si tratta, in particolare, dei seguenti adempimenti:

- a) acquisizione e comunicazione della data di nascita dei soggetti statunitensi titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non sia stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
- b) richiesta annuale, ai medesimi soggetti statunitensi, del codice fiscale statunitense mancante;
- c) effettuazione di una specifica adeguata verifica ai fini fiscali sui predetti soggetti statunitensi, allo scopo di verificare l'eventuale ottenimento del codice fiscale statunitense mancante.

Il comma 2 prevede che, a partire dal periodo di rendicontazione 2017, e a condizione che siano (o siano stati) effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, non si applicano nei confronti delle suddette istituzioni finanziarie le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della citata legge, limitatamente ai casi di mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense per i conti esistenti alla data del 30 giugno 2014.

Relazione tecnica

Trattandosi di una disposizione di natura procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

91.0.2001

2/2

Ad
P. M. O.

**Norma di interpretazione autentica sul trattamento fiscale delle Università non statali
ai fini delle imposte sui redditi**

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.».

91.0.2002

÷  (1/2)

Relazione illustrativa

La disposizione, in virtù del disegno di forte e coesa unitarietà del sistema, che accomuna le Università private e quelle pubbliche, chiarisce che l'articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR si applica alle attività formative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che conducono al rilascio dei titoli di studio universitari di cui alla lettera f) del predetto articolo 1, comma 1.

La disposizione - di natura interpretativa - è diretta a confermare la non imponibilità, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di formazione universitaria finalizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute.

La norma interpretativa in esame mira a superare le incertezze che si sono venute a creare a seguito della più recente giurisprudenza amministrativa (parere del Consiglio di Stato n. 1433/2019) la quale, in contrasto con la qualificazione delle Università non statali come enti pubblici non economici sostenuta dalla giurisprudenza precedente, ha elaborato una nozione c.d. funzionale di ente pubblico, che richiede di verificare la *ratio* del regime normativo da applicare.

Infine, si precisa che la disposizione trova applicazione sempre che le Università non statali non rivestano la forma di società commerciale, condizione, quest'ultima, che escluderebbe per sua natura l'applicabilità della disposizione del predetto articolo 74.

Relazione Tecnica

La misura introduce un chiarimento relativamente alla disposizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR, al fine di precisare che si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

L'intervento normativo, di natura interpretativa, è finalizzato a confermare la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle attività di formazione universitaria finalizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, data la natura interpretativa della stessa.

91.0. 2002

A handwritten signature is written above a circled number '2/2'. Below the signature, there is another handwritten mark that appears to be a stylized signature or initials.

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

1. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2031.

25.2000 (TESTO 2)

